

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	138
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative dei relatori e del Governo e relativi subemendamenti</i>) .	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
ERRATA CORRIGE	202

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA indi del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio de Vincenti, il sottosegretario dell'economia e delle finanze Pier Paolo Barretta, il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti Rocco Girlanda e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

La seduta comincia alle 11.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che, come precedentemente stabilito, i lavori della Commissione riprenderanno con l'esame degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 2, mentre quelli riferiti all'articolo 1 saranno trattati successivamente, in quanto l'articolo 1 sarà oggetto di emendamenti dei relatori per i quali occorrerà poi fissare un tempo per l'esame e un termine per la presentazione di subemendamenti.

Passando all'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita i presentatori dell'emendamento Mosca 2.22 a ritirarlo in quanto lo stesso è assorbito dall'emendamento Misiani 2.9, sul quale il parere è favorevole. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vignali 2.51, Currò 2.25 e 2.24 e Nardella 2.1; parere favorevole sull'emen-

damento Fantinati 2.29. Invita al ritiro dell'emendamento Catania 2.48, in quanto parzialmente assorbito dall'emendamento L'Abbate 2.39, sul quale il parere è favorevole. Invita al ritiro dell'emendamento Fantinati 2.33, in considerazione del parere favorevole sull'emendamento Misiani 2.9. Invita al ritiro dell'emendamento De Micheli 2.8 e degli emendamenti Quintarelli 2.49, Marco Meloni 2.23 e Galgano 2.50. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti De Micheli 2.7 e Fantinati 2.34, invita al ritiro degli emendamenti Lacquaniti 2.54 e Rubinato 2.14, esprime parere favorevole sull'emendamento L'Abbate 2.39, invita al ritiro dell'emendamento Franco Bordo 2.55 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Castelli 2.02.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) fa presente che nell'elenco degli emendamenti segnalati non vi è l'emendamento Catania 2.21 che era contenuto nel parere reso dalla Commissione Agricoltura, simile all'emendamento Franco Bordo 2.55.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ritiene che a questo punto i presentatori potrebbero sottoscrivere l'emendamento Franco Bordo 2.55 e che della questione ci si possa occupare quando si passerà al suo esame.

Lorenzo BASSO (PD) ritira l'emendamento Mosca 2.22.

Rocco PALESE (PdL) ritira l'emendamento Vignali 2.51.

Davide CRIPPA (M5S) fa presente che per errore materiale è stato indicato tra i segnalati l'emendamento Fantinati 2.34 anziché 2.31.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che si

porrà in distribuzione e in votazione l'emendamento Fantinati 2.31, effettivamente oggetto della segnalazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, con riferimento agli emendamenti Currò 2.25 e 2.24 fa presente che la Cassa depositi e prestiti eroga finanziamenti alle banche e non direttamente alle imprese e quindi tali proposte di modifica esorbitano dalle competenze della Cassa.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, osserva che la questione potrebbe essere oggetto di altro provvedimento.

Laura CASTELLI (M5S) fa presente che gli emendamenti avevano anche lo scopo di indurre il Governo a porre la massima attenzione sull'argomento, pur considerando necessario compiere un approfondimento nel modo migliore possibile.

Accetta pertanto l'invito al ritiro.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, constatata la mancanza del presentatore dell'emendamento Nardella 2.1, s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fantinati 2.29.

Andrea ROMANO (SCpI) ritira l'emendamento Catania 2.48, di cui è cofirmatario.

Davide CRIPPA (M5S) contesta il parere espresso secondo il quale l'emendamento Fantinati 2.33, che tratta di componenti immateriali, come i brevetti, sarebbe assorbito dall'emendamento Misiani 2.9 che tratta invece di beni strumentali d'impresе, come i capannoni.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che la dizione di componenti immateriali legati agli investimenti fissi è troppo generica e potrebbe incrementare comportamenti opportunistici da parte delle imprese. Inoltre il Governo

cerca di premiare la spinta per l'economia già nel breve periodo, mentre i brevetti darebbero i loro frutti in un arco di tempo maggiore.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che il conseguimento di brevetti potrebbe rappresentare in ogni caso un motore per l'attività produttiva.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che se le risorse fossero utilizzate per acquistare vecchi brevetti, la spinta all'economia potrebbe non prodursi anche in tempi più lunghi. Inoltre, vi sono altri strumenti finalizzati ad incentivare ricerca e sviluppo, tema caro al Governo.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che la misura potrebbe allora essere destinata solo ai nuovi brevetti.

Giampaolo GALLI (PD) condivide le ragioni esposte dal Governo e lo invita ad evitare norme ambigue che si prestino ad agevolare comportamenti opportunistici, riservando all'argomento dei brevetti una trattazione in altro ambito.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) concorda con quanto affermato dal deputato Crippa ed invita il Governo a porre la massima attenzione alle conseguenze future delle misure proposte sull'economia.

Guido GUIDESI (LNA) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Crippa e fa presente che l'emendamento Fantinati 2.33 non è assorbito, ma ha il parere contrario del Governo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che la disciplina della materia dei brevetti non è suscettibile di incrementare la domanda nel breve periodo, pur considerando la materia della ricerca un fattore chiave dello sviluppo. Pertanto in rappresentanza del Governo, pressato da tale impellenza, ribadisce il proprio parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fantinati 2.33.

Maino MARCHI (PD) e Paola DE MICHELI (PD) sottoscrivono l'emendamento Misiani 2.9.

Davide CRIPPA (M5S) chiede di sapere se tra i beni strumentali d'impresa, di cui all'emendamento del collega Misiani, ci siano anche i capannoni e quale incentivo all'economia essi rappresenterebbero.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che la costruzione da parte di una impresa di nuovi capannoni rappresenta certamente un sostegno all'economia.

Le Commissioni approvano l'emendamento Misiani 2.9.

Paola DE MICHELI (PD) ritira il suo emendamento 2.8.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prende atto che i presentatori ritirano gli emendamenti Quintarelli 2.49, Marco Meloni 2.23 e Galgano 2.50.

Paola DE MICHELI (PD) fa presente di non comprendere l'espressione del parere contrario sul suo emendamento 2.7, che coordina le due norme contenute all'articolo 2, commi 1 e 2, onde evitare una contraddizione in termini, consentendo anche agli intermediari finanziari autorizzati di concedere finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che ciò deriva dal livello di patrimonializzazione molto differenziato con diversi profili di rischio esistente tra banche e altri intermediari finanziari. Qualora fosse accolto l'emendamento, si sposterebbe l'onere della valutazione del rischio dalle banche alla Cassa depositi e prestiti, mettendo sabbia negli ingranaggi della misura proposta.

Bruno TABACCI (Misto-CD) condivide la posizione prudente del Governo.

Ettore ROSATO (PD) ritiene che il Governo faccia bene ad usare prudenza ma in questo caso, anche per non creare discriminazioni tra soggetti diversi del mercato, si potrebbero utilizzare anche quei soggetti che sottoscrivessero la convenzione di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo 2.

Angelo RUGHETTI (PD) ritiene che si tratti di due temi diversi: nel comma 1, infatti, le operazioni di *leasing* sono comprese tra quelle cui è dedicato l'intervento di cui al successivo articolo 2.

Luigi TARANTO (PD) osserva che il tema segnalato dalla collega De Micheli rappresenta una delle condizioni apposte nel parere reso dalla X Commissione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI condivide l'interpretazione data dal deputato Rughetti e ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento De Micheli 2.7.

Ettore ROSATO (PD) ricorda che esistono intermediari finanziari che possono fornire garanzie di solvibilità anche maggiori rispetto a quelle di molte banche.

Paola DE MICHELI (PD) fa presente che si tratta anche di una questione di maggiore concorrenza tra operatori finanziari che potrebbe portare vantaggi per le imprese che operano nel settore. Inoltre, pur condividendo le esigenze di prudenza ricorda che la Cassa depositi e prestiti ha tutti gli strumenti per conoscere le condizioni patrimoniali dei soggetti che ad esse ricorrerebbero.

Ricorda infine i numerosi problemi di scarsità di fonti di finanziamento per cui ritiene importante che in questa fase si possa ampliare l'offerta creditizia.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI propone di accantonare l'emendamento De Micheli 2.7, tenendo presente la

necessità di utilizzare strumenti il più possibile automatici che si attivino nel più breve tempo possibile.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che l'emendamento De Micheli 2.7 si intende accantonato.

Ricorda inoltre che l'emendamento Fantinati 2.34, indicato erroneamente tra i segnalati, è stato ritirato, mentre l'emendamento Fantinati 2.31, che erroneamente non era stato segnalato, sarà posto in votazione al termine dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2. Avverte che il parere dei relatori sull'emendamento Fantinati 2.31 è contrario.

Nazzareno PILOZZI (SEL) chiede di conoscere i motivi del parere contrario del Governo sull'emendamento Lacquaniti 2.54, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente all'onorevole Pillozzi che il Governo non condivide la necessità di modificarne la copertura finanziaria, pur comprendendo le preoccupazioni sottese relativamente agli effetti derivanti per le piccole emittenti locali, su cui peraltro il Governo sta ponendo particolare attenzione per trovare adeguata soluzione.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira l'emendamento Lacquaniti 2.54.

Simonetta RUBINATO (PD) osserva che il suo emendamento 2.14, sul quale il Governo ha espresso parere contrario, in realtà riserva una quota molto contenuta alle *start-up* innovative ma può rappresentare un beneficio per il mondo del lavoro oltre che un accrescimento generale della conoscenza, condizione indispensabile per lo sviluppo e la crescita.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, fa presente che il Governo ha scelto di concentrare la propria attività solo sulle misure che possano dare effetti immediati, evitando dispersioni dell'inter-

vento. Per quanto riguarda però le *start-up*, il Governo rinvia agli importanti incentivi già predisposti nel decreto-legge n. 2 del 2012.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il suo emendamento 2.14.

Mino TARICCO (PD) ricorda che a questo punto si sarebbe dovuto esaminare l'emendamento Catania 2.21, erroneamente non segnalato, il cui testo è contenuto nel parere reso dalla Commissione Agricoltura, che aveva la finalità di prevedere che l'intervento recato dal comma 5 fosse stabilito di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ritiene allora, qualora non sia più possibile intervenire in tal senso, di introdurre comunque l'obbligo di sentire lo stesso Ministro. Propone pertanto di riformulare l'emendamento L'Abbate 2.39 accrescendone il contenuto in tal senso.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ricorda di aver già espresso parere favorevole sull'emendamento L'Abbate 2.39, ma, quanto alla richiesta di riformulazione, manifesta contrarietà per la previsione di un ulteriore concerto con altro Ministro, da prevedersi al comma 5, perché ciò renderebbe più lenta l'azione del Governo nella fase di predisposizione dei decreti attuativi, come è ampiamente dimostrato dall'esperienza maturata anche nel recente passato. Ricorda, inoltre, che il Consiglio dei ministri in sé assicura collegialità ai provvedimenti, a prescindere dagli obblighi preventivi di informazione o di concerto.

Mino TARICCO (PD) fa presente la condivisione dell'emendamento L'Abbate 2.39 da parte della Commissione Agricoltura.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento L'Abbate 2.39 e respingono l'emendamento Franco Bordo 2.55.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che si passerà ora all'esame dell'emendamento Fantinati 2.31, sul quale i relatori esprimono parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parimenti parere contrario del Governo sull'emendamento a causa della oggettiva difficoltà di distinguere tra internazionalizzazione e delocalizzazione dell'impresa destinataria del beneficio. Invita pertanto i presentatori a ritirarlo.

Davide CRIPPA (M5S) manifesta stupore per la posizione del Governo per una misura tesa solo ad evitare che gli aiuti concessi dallo Stato siano utilizzati per trasferire le attività all'estero, contribuendo ad aumentare la disoccupazione nel paese. Manifesta peraltro disponibilità a ragionare nel senso di introdurre un limite temporale entro il quale l'obbligo di restituzione del finanziamento, in caso di delocalizzazione, dovrebbe avere vigenza.

Matteo BRAGANTINI (LNA), manifestando insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, lo invita a compiere una riflessione più approfondita sulle conseguenze distruttive delle attività produttive nazionali di una norma così generica e manifesta disponibilità a ricercare insieme una soluzione che le eviti.

Bruno TABACCI (Misto-CD) giudica pericolosa la norma recata dall'emendamento, suscettibile di generare ritorsioni sul piano internazionale. Manifesta quindi la sua assoluta contrarietà al di là delle intenzioni dei proponenti.

Giampaolo GALLI (PD) ricorda che la riorganizzazione della catena produttiva a livello internazionale è la chiave del successo delle imprese e che le imprese tedesche lo hanno già fatto in maniera massiccia, a differenza delle imprese italiane. Ritiene pertanto che la norma proposta all'emendamento Fantinati 2.31

possa provocare un danno serio alle imprese italiane.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, pur apprezzando le lodevoli intenzioni dei proponenti, non può non sottolineare il fatto che sia stato scelto un pessimo strumento per tradurle in pratica, che può tradursi in un meccanismo di vincolo e non di stimolo per le imprese.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) osserva che non si sta parlando di vietare alcunché alle imprese tranne che, se beneficiarie di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti ed altro, licenziare il personale e trasferire attività all'estero, magari gli stessi macchinari così acquisiti, a meno che l'intenzione del Governo non sia paradossalmente proprio quella di dare contributi alle imprese che hanno intenzione di licenziare i lavoratori e trasferire attività all'estero. Invita pertanto il Governo a redigere una formulazione coerente con le intenzioni espresse, in caso contrario il suo gruppo preannuncia che voterà in senso contrario rispetto alle indicazioni del Governo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene non fondate le motivazioni addotte dai colleghi contrari all'emendamento Fantinati 2.31, di cui è cofirmatario, soprattutto alla luce della recente esperienza industriale italiana che ha visto imprenditori entrare in possesso di finanziamenti dello Stato ed investire all'estero, senza creare ricchezza per il Paese, anzi aumentando la disoccupazione. Osserva, poi, che con la norma proposta non si impedirebbe alle imprese di internazionalizzarsi o delocalizzarsi, ma soltanto di evitare che lo facciano a danno dell'occupazione nazionale, qualora siano destinatari di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti ed altro, obbligandole a restituire le somme ricevute. Invita pertanto ad accantonare l'emendamento per farne oggetto di approfondimento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, propone ai

presentatori dell'emendamento 2.31 di trasformare il contenuto in apposito ordine del giorno su cui il Governo possa dare fin d'ora la propria disponibilità.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.31, chiede al Governo una motivazione del parere contrario.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, pone in votazione l'emendamento Fantinati 2.31.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fantinati 2.31.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 2.02, ne sottolinea il contenuto eminentemente politico, invitando ad accantonarlo per esaminarlo successivamente, anche alla luce del dibattito sul finanziamento pubblico ai partiti e sull'opportunità di rafforzare il fondo di garanzia a favore delle piccole imprese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Castelli 2.02.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere favorevole sull'emendamento Lacquaniti 3.9 e parere contrario sul subemendamento Rondini 0.3.05.1, nonché parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 3.05.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime a nome del Governo parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Lacquaniti 3.9, respingono il subemendamento Rondini 0.3.05.1 e approvano l'articolo aggiuntivo del Governo 3.05.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, invita al ritiro

degli emendamenti Pisicchio 4.1 e Taranto 4.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI si associa all'invito al ritiro espresso dai relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pisicchio 4.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Luigi TARANTO (PD) chiede al rappresentante del Governo la motivazione dell'invito al ritiro del suo emendamento 4.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che l'emendamento Taranto 4.2 amplia l'area di tutela per i clienti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, contrastando così con l'orientamento del Governo volto ad una maggiore liberalizzazione delle piccole imprese, che corrisponde alle indicazioni della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza nel mercato, nonché dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Ribadisce quindi il parere contrario del Governo su tale emendamento, ritenendo che l'area di tutela come definita dall'articolo 4 corrisponda ad un corretto livello di liberalizzazione del mercato del gas naturale e dei carburanti nell'attuale fase di sviluppo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 4, nonché le proposte riferite agli articoli 5 e 6, sui quali i relatori stanno predisponendo ulteriori proposte emendative, si intendono accantonate.

Avverte che si passerà dunque all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Esprime poi, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere contrario sull'emendamento Bragantini Matteo 7.1, invita al ritiro dell'emendamento Di Stefano Manlio 7.6, in considerazione del

parere favorevole sull'emendamento Marcon 7.12. Infine esprime parere favorevole sull'emendamento Galati 7.15.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori. Invita quindi i presentatori dell'emendamento Di Stefano Manlio 7.6 a ritirarlo, considerato che i relativi contenuti risultano assorbiti dall'emendamento Marcon 7.12, e li invita a sottoscrivere quest'ultimo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Matteo Bragantini 7.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto che l'emendamento Di Stefano Manlio 7.6 è ritirato e che i presentatori dello stesso appongono le proprie firme all'emendamento Marcon 7.12.

Giulio MARCON (SEL), intervenendo sul proprio emendamento 7.12, lamenta il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame rappresentano ad oggi l'unica riforma legislativa dell'aiuto pubblico allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, e che tali modifiche in particolare vanno in senso opposto alle valutazioni espresse dall'OCSE o dal Parlamento europeo in tema di promozione del commercio estero.

Per questo motivo raccomanda l'approvazione del proprio emendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Marcon 7.12 e Galati 7.15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Marchi 9.8. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Palese 9.11 e De Mita 9.12, contrario sugli emendamenti Rughetti 9.3 e Daga 9.20, infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.01.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Palese 9.11 e De Mita 9.12.

Angelo RUGHETTI (PD) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 9.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Rughetti 9.3 si intende accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daga 9.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che è accantonato l'articolo aggiuntivo Latronico 9.01. Avverte quindi che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11. Esprime perciò, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere contrario sugli emendamenti Corsaro 11.4, Andrea Romano 11.8 e Coscia 11.6.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che si intende accantonato l'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nnuova formulazione*). Ricorda che l'articolo aggiuntivo di Gioia è stato riformulato nei seguenti termini: « All'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. L'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore attribuiti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta distintamente a ciascuna delle imprese in possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato. Le disposizioni

incompatibili con il presente comma sono abrogate ».

Constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Corsaro 11.4.

Andrea ROMANO (SCpI), intervenendo sul proprio emendamento 11.8, chiede al Governo la motivazione del parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che la proroga del credito di imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico, di cui all'emendamento Andrea Romano 11.8, deve essere subordinata alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Fa presente, in particolare, che il Governo desidera maggiori chiarimenti sul significato della lettera c), che sembra configurare un aumento dell'aliquota sulle accise, alla quale il Governo è nettamente contrario.

Andrea ROMANO (SCpI) sottolinea che il credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico rappresenta un prezioso strumento per la promozione del cinema italiano e che pertanto la proroga di tale credito è particolarmente opportuna. Assicura inoltre che il proprio emendamento 11.8 non dispone alcun aumento dell'aliquota d'imposta delle accise sui carburanti, già prevista dalla legislazione vigente.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI si riserva di verificare con il Ministero dell'economia e delle finanze la congruità della copertura proposta dall'emendamento Andrea Romano 11.8 e ne chiede pertanto l'accantonamento.

Maria COSCIA (PD), intervenendo sul proprio emendamento 11.6, ne chiede l'accantonamento, in quanto vertente su materia analoga a quella dell'emendamento Andrea Romano 11.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che

si intendono accantonati gli emendamenti Andrea Romano 11.8 e Coscia 11.6. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Currò 12.3 e sugli articoli aggiuntivi Balduzzi 12.07, Fauttilli 12.08 e Francesco Sanna 12.012.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'emendamento Currò 12.3 di cui è cofirmatario, chiede al Governo la motivazione del parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI specifica che il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 12, richiesta dall'emendamento soppressivo Currò 12.3, e non necessariamente a quanto previsto nel medesimo emendamento a modifica dell'articolo 61.

Angelo RUGHETTI (PD), intervenendo sul medesimo emendamento Currò 12.3, fa presente che la ricapitalizzazione della Società di Gestione del Risparmio, disposta dall'articolo 12 del provvedimento in esame, appare inopportuna in assenza di un idoneo programma di dismissioni, che ad oggi non ha avuto luogo.

Il viceministro Stefano FASSINA fa presente che la ricapitalizzazione della Società di Gestione del Risparmio appare quanto mai opportuna e si configura come strumento utile per facilitare la costituzione dei fondi che la predetta Società si appresta a gestire per lo svolgimento delle sue funzioni. Pertanto, in rappresentanza del Governo, ribadisce la propria contrarietà alla soppressione dell'articolo 12.

Le Commissioni respingono l'emendamento Currò 12.3.

Renato BALDUZZI (SCpI), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 12.07, chiede ai relatori un accantonamento per consentirgli di riformularlo, sottolineando la necessità di dare ossigeno ai comuni dissestati in cui le piccole e medie imprese non dispongono di sufficienti meccanismi di riconoscimento del credito.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'articolo aggiuntivo Balduzzi 12.07 sarà accantonato.

Le Commissioni con successive e distinte votazioni respingono gli articoli aggiuntivi Fauttilli 12.08 e Sanna Francesco 12.012.

Francesco SANNA (PD) chiede alla presidenza di ripetere la votazione relativa al proprio articolo aggiuntivo 12.012, in quanto a suo giudizio non è stato possibile accertarne chiaramente l'esito.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata la mancanza di consenso unanime dei gruppi politici sulla richiesta del deputato Francesco Sanna, non dà seguito alla stessa.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Catania 13.10 e parere contrario sull'emendamento Toninelli 13.42.

Le Commissioni approvano l'emendamento Catania 13.10.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede al Governo di motivare il parere contrario sul proprio emendamento 13.42, volto a garantire l'accertamento della competenza dei membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che la casistica prevista per la nomina dei componenti del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, come definita dall'emendamento Toninelli 13.42, appare troppo restrittiva e non consente di garantire le necessarie competenze degli stessi componenti. Ribadisce perciò il parere contrario del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Toninelli 13.42.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gallinella 13.35 e Cozzolino 13.39.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori, segnalando che i contenuti dell'emendamento Gallinella risultano assorbiti dall'emendamento Catania 13.10.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cozzolino 13.39.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento Quintarelli 13.25, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Quintarelli 13.25.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Quintarelli 13.25 (*Nuova formulazione*), Marco Meloni 13.9 e Coppola 13.12. Respingono quindi l'emendamento Caparini 13.18.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che si intende accantonato l'emendamento Gelmini 13.20.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, intervenendo sull'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01, propone una riformulazione che escluda oneri per le finanze pubbliche. In tal senso si rimette alle Commissioni.

Maino MARCHI (PD) chiede chiarimenti sulla portata delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01, temendo che l'obbligo di erogare servizi esclusivamente con modalità telematica da parte delle amministrazioni pubbliche possa creare difficoltà per i cittadini e le imprese destinatari di tali servizi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01 si intende accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Gelmini 13.02 e respingono l'articolo aggiuntivo Gelmini 13.03.

Maino MARCHI (PD) chiede che l'articolo aggiuntivo 11.017, inizialmente non segnalato dal suo gruppo fra gli emendamenti da esaminare, sia recuperato ai fini dell'esame nelle Commissioni riunite.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, si riserva di valutare tale richiesta. Avverte che si passerà quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Mosca 14.8, parere contrario sull'emendamento Liuzzi 14.11; parere favorevole sugli emendamenti Rughetti 14.3 e Marco Meloni 14.7; parere contrario sull'emendamento Coppola 14.9 e sull'articolo aggiuntivo Kronbichler 14.02.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mosca 14.8.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Liuzzi 14.11 di cui è cofirmatario, chiede al Governo la motivazione del parere contrario, osservando che è opportuno svincolare la richiesta del domicilio digitale dalla titolarità della carta d'identità digitale, di cui pochissimi cittadini attualmente dispongono. Poiché la normativa in materia appare lacunosa e frammentaria propone un accantonamento dell'emendamento in esame.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Liuzzi 14.11,

sottolineando che ove approvato esso pri-
verebbe il cittadino dell'opportunità di
fare richiesta del domicilio digitale conte-
stualmente al documento unificato.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono l'emendamento Liuzzi 14.11 e
approvano gli emendamenti Rughetti 14.3
e Meloni Marco 14.7.

Paolo COPPOLA (PD) chiede al Go-
verno la motivazione del parere contrario
sul proprio emendamento 14.9.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI fa presente all'onorevole Coppola
che la motivazione del parere contrario
del Governo è analoga a quella espressa in
occasione dell'accantonamento dell'arti-
colo aggiuntivo Gelmini 13.01, come ri-
chiesto dal deputato Marchi. Infatti ogni
volta che si rende obbligatorio l'utilizzo
della via telematica per l'erogazione di
servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche si rischia di creare difficoltà ai
cittadini, in considerazione della fase tran-
sitoria di aggiustamento dal sistema ma-
nuale a quello telematico.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e
relatore per la I Commissione*, prende atto
che l'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01 è
ritirato.

Rocco PALESE (PdL) concorda con il
sottosegretario sull'opportunità di non
rendere obbligatoria l'erogazione telema-
tica dei servizi delle pubbliche ammini-
strazioni, per evitare i problemi connessi
alla fase di transizione verso i sistemi di
comunicazione integralmente telematici.

Giampiero GIULIETTI (PD) si dichiara
contrario a eliminare l'uso del fax nei
sistemi di comunicazione tra amministra-
zioni pubbliche e cittadini per i medesimi
motivi illustrati dal Governo.

Emanuele COZZOLINO (M5S) propone
di riformulare l'emendamento Coppola
14.9 in modo da consentire un congruo

tempo di adeguamento dei sistemi telema-
tici delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI, anche alla luce delle osservazioni
svolte, ribadisce il parere contrario del
Governo sull'emendamento Coppola 14.9.

Paolo COPPOLA (PD) ritira il proprio
emendamento 14.9.

Florian KRONBICHLER (SEL), inter-
venendo sul proprio articolo aggiuntivo
14.02, chiede al Governo la motivazione
del parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI chiarisce che il parere contrario
del Governo si riferisce alla copertura
finanziaria dell'articolo aggiuntivo in
esame.

Le Commissioni respingono l'articolo
aggiuntivo Kronbichler 14.02.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e
relatore per la I Commissione*, esprime
parere favorevole sugli emendamenti De
Mita 16.1 e Lombardi 16.2.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
approvano gli emendamenti De Mita 16.1
e Lombardi 16.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e
relatore per la I Commissione*, propone di
sospendere la seduta fino alle 15.30.

Rocco PALESE (PdL) richiama il pre-
sidente al rispetto degli accordi presi in
ordine ai tempi di esame del provvedi-
mento, che devono essere più stringenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e
relatore per la I Commissione*, ribadisce la
necessità di riprendere la seduta non
prima delle 15.30 per dare ai relatori e al
Governo l'opportunità di valutare attenta-

mente le coperture finanziarie delle proposte emendative all'esame delle Commissioni. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 20.55.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione* comunica che sono stati presentati nuovi emendamenti dei relatori ai quali sono stati presentati i relativi subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Avverte che non sono da considerarsi ammissibili i seguenti subemendamenti: Laffranco 0.5.89.3, volto ad inserire un comma aggiuntivo all'emendamento 5.89 dei relatori non riconducibile alla natura di subemendamento; Latronico 0.52.44.1 e Saltamartini 0.52.44.2 volti ad inserire un comma aggiuntivo all'emendamento 52.44 dei relatori non riconducibili alla natura di subemendamento.

Avverte, con riferimento all'emendamento Pisano 50.20 (*Nuova formulazione*), approvato nella seduta del 17 luglio, che, per mero errore materiale, nella redazione della lettera *b*), capoverso 28-bis, sono stati omessi i primi due periodi, riproducenti il testo vigente della norma, coordinato con le modificazioni derivanti dalla lettera *a*) del medesimo emendamento: « Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. ».

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Giacobbe 42.01 (*Nuova formulazione*) segnala che le parole: « entrata in vigore del decreto-legge » devono intendersi riferite al decreto-legge in esame e, quindi, al 22 giugno 2013.

Avverte inoltre che il deputato Coscia e il deputato Centemero sottoscrivono

l'emendamento Andrea Romano 11.8; il deputato Matarrese ritira l'emendamento a sua prima firma 30.93; il deputato Nardi ritira la propria firma dall'emendamento Abrignani 29.05; il deputato Covello sottoscrive l'emendamento Bobba 1.9.

Ricorda che, se non vi sono obiezioni, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'intenzione delle Commissioni è quella di proseguire nella seduta odierna nell'esame della proposte emendative fino alla deliberazione, al termine, del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il modo di procedere da parte della maggioranza parlamentare e del Governo che ha portato, come atto finale, alla presentazione di un vero e proprio plico di ulteriori emendamenti presentati dai relatori.

Ricorda, in particolare, come nella fase iniziale di esame del decreto-legge in oggetto fossero stati presentati complessivamente 2.200 emendamenti, fortemente ridotti dal vaglio di ammissibilità che alla Camera viene effettuato secondo criteri differenti rispetto a quelli seguiti presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto non sono considerati ammissibili emendamenti che introducono temi ulteriori rispetto a quelli già trattati dal decreto-legge nella sua versione originaria.

Ricorda, altresì, che il numero degli emendamenti è ulteriormente diminuito, fino ad arrivare a circa 400, essendo stato applicato il criterio della segnalazione da parte dei gruppi.

Fa presente, quindi, che al fine di consentire l'approdo in Assemblea del decreto-legge alle ore 15 di oggi era stato assunto un impegno, da parte dei vari gruppi parlamentari, nel senso di concludere i lavori entro la mattinata, in modo da consentire agli uffici di disporre del tempo necessario per la redazione del testo, con le modifiche apportate. Osserva che, a seguito di tale impegno, i lavori sono proseguiti a ritmi molto intensi nelle giornate e nelle notti precedenti e, in

questa circostanza, si è avuto modo di assistere a numerose fratture all'interno della stessa maggioranza, mentre l'opposizione non ha assunto comportamenti ostruzionistici.

Fa riferimento, dunque, alla lunga riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite che ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, nel corso della quale i relatori hanno prospettato un ulteriore slittamento dei tempi, stante la necessità di presentare ulteriori emendamenti per i quali non erano state ancora individuate le coperture necessarie. A questo proposito, ricorda di aver espresso i propri dubbi, insieme ad altri deputati, circa l'effettiva necessità di presentare nuovi emendamenti, in quanto sospettava che questi fossero il risultato di pressioni esterne, di interessi emersi tardivamente, ritenendo più congruo rinviare ai prossimi decreti-legge la trattazione di nuovi argomenti.

Evidenzia, quindi, che, nonostante tali perplessità, i relatori, come già ricordato, hanno presentato un cospicuo numero di emendamenti, ritenendoli evidentemente di fondamentale importanza per le sorti del Paese.

Fa presente, dunque, che tra le nuove proposte emendative dei relatori figura l'articolo aggiuntivo 11.026, recante misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali. A questo proposito, rileva come, in sede di vaglio di ammissibilità delle proposte emendative presentate, il suo articolo aggiuntivo 12.02 fosse stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia nonostante avesse un contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 11.026 dei relatori.

Chiede, quindi, di rivedere l'articolo aggiuntivo in questione, segnalando come l'episodio accaduto sia sintomatico di scarsa serietà e credibilità, corrispondenti, a suo avviso, al modo in cui si sono svolti i lavori parlamentari in occasione dell'esame del decreto-legge in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, comunica che, al fine di dare ordine ai lavori e di

pervenire alla deliberazione finale, con il conferimento del mandato ai relatori, sarà consentito un intervento per gruppo su ciascun emendamento e che saranno altresì consentiti gli interventi dei deputati dissenzienti.

Con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Corsaro, rileva innanzitutto come questi non abbia presentato ricorso a fronte della pronuncia di inammissibilità relativa al suo articolo aggiuntivo 12.02.

Fa, quindi, presente che l'articolo aggiuntivo Corsaro 12.02, identico all'articolo aggiuntivo 11.026 dei relatori, in quanto riformulato con riferimento all'articolo 11, deve ritenersi riammesso come articolo aggiuntivo 11.027 riferito all'articolo 11.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), richiamando le considerazioni svolte dal deputato Corsaro, reputa molto grave l'accaduto, in quanto sembrerebbe che i relatori, attraverso la presentazione dell'articolo aggiuntivo 11.026, abbiano accolto determinati interessi.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, chiarisce come l'unico effetto connesso alla proposta emendativa in questione sia quello di far recuperare pochi milioni di euro a un comparto che ha subito pesanti tagli. A questo proposito sottolinea che, essendo state individuate le risorse necessarie, non c'è ragione di non predisporre misure economiche compensative.

Evidenzia altresì che, data l'entità degli stanziamenti, non si tratta certamente dell'intervento principale dell'intero provvedimento.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) chiede ai relatori di ritirare l'articolo aggiuntivo 11.026, in considerazione del fatto che non è considerato centrale nell'economia generale del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, non comprende perché dovrebbe essere ritirata una proposta emendativa che dà in qualche mi-

sura ristoro a un comparto che ha subito tagli. Rileva peraltro come lo stesso deputato Corsaro ha tenuto conto di tale esigenza, avendo presentato a suo tempo il suddetto articolo aggiuntivo 12.02, avente identico contenuto.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come dalla lettura dei nuovi emendamenti presentati dai relatori emergano effettivamente vari dubbi. Cita, a titolo di esempio, l'articolo aggiuntivo 49.042, che prevede lo stanziamento di milioni di euro per il commissario straordinario per la *spending review*.

In generale, esprime critiche con riferimento all'andamento dei lavori in occasione dell'esame del decreto-legge in oggetto, rilevando come il 50 per cento degli emendamenti sia stato presentato dalla maggioranza, segno evidente delle spaccature in atto al suo interno. Dal canto suo, il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha ottenuto l'approvazione di pochi emendamenti attraverso un'intensa attività di « presidio » in Commissione, che ha riguardato anche la verifica del conteggio dei voti.

Rileva, quindi, che, nonostante i lavori siano andati avanti per quattro giorni e quattro notti, le Commissioni si apprestano ora a votare in tempi molto ristretti a causa di una gestione dei lavori poco idonea. A questo proposito, contesta soprattutto il fatto che i presidenti delle due Commissioni abbiano svolto anche il ruolo di relatori.

Annuncia, dunque, l'intenzione di chiedere le motivazioni di ogni singolo emendamento che i relatori hanno presentato, rispetto ai quali la Ragioneria generale si è impegnata a cercare le coperture necessarie attraverso un metodo discutibile, certamente non in linea con l'obiettivo di rilanciare l'economia, e con un decreto-legge che, paradossalmente, secondo la sua opinione, viene definito « del fare ».

Rocco PALESE (Pdl) ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza si era convenuto, al termine di un approfondito dibattito, di proseguire l'esame degli

emendamenti nella seduta odierna fino alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Bruno TABACCI (Misto-CD) non si considera soddisfatto della gestione dei tempi di esame del provvedimento in titolo, notevolmente rallentati dal tempo necessario ai relatori per predisporre i propri emendamenti. Rispondendo al deputato Sorial, puntualizza che non vi è alcuna contrapposizione tra la figura del presidente e la funzione del relatore. Concorda con il deputato Corsaro sul fatto che l'articolo aggiuntivo Corsaro 12.02 è stato ritenuto inammissibile benché sostanzialmente identico all'articolo aggiuntivo dei relatori 11.026, che propone pertanto di espungere. Osserva, infine, che alcune riflessioni emerse nel dibattito non sono poi confluite negli emendamenti dei relatori.

Maino MARCHI (PD) ritiene che il lavoro delle Commissioni sia stato sinora proficuo nei contenuti e rileva di non trovare, tuttavia, all'interno degli emendamenti dei relatori alcune riformulazioni preannunciate nel corso dell'esame.

Andrea CAUSIN (SCpI) sollecita un opportuno dibattito sull'articolo 1 del provvedimento in esame che considera molto rilevante. Chiede una relazione tecnica sull'emendamento dei relatori 19.22.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede l'impegno del Governo affinché, anche in caso di posizione della questione di fiducia, sia assunto il testo come modificato dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI assicura che il Governo per la discussione in Assemblea intende attenersi al testo come modificato dalle Commissioni.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione* invita al ritiro dell'emendamento Sani 1.14, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giampaolo Galli 1.38 e Pa-

lese 1.43, a condizione che siano riformulati (*vedi allegato 1*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Causin 1.53; si rimette al Governo sull'emendamento Gutgeld 1.23; invita al ritiro dell'emendamento Nardella 1.65. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Lupo 1.33, Guidesi 1.17, Castelli 1.48 e Bobba 1.9. Invita al ritiro degli identici emendamenti Taranto 1.1 e Castelli 1.50. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Taranto 1.2 e Palese 1.45 e sull'emendamento De Micheli 1.5. Invita al ritiro dell'emendamento Matteo Bragantini 1.13.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che per l'emendamento Bobba 1.9, su cui esprime una valutazione favorevole.

Stefania COVELLO (PD) ritira l'emendamento 1.14, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI chiede una riformulazione degli identici emendamenti Giampaolo Galli 1.38 e Palese 1.43, da cui viene espunta la lettera *b*) in quanto la disposizione ivi contenuta è in contrasto con la normativa europea (*vedi allegato 1*).

Giampaolo GALLI (PD) accetta la riformulazione proposta dal Governo e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.38.

Rocco PALESE (PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.43.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Galli Giampaolo 1.38 e Palese 1.43 (*Nuova formulazione*).

Renato BALDUZZI (SCpI) chiede al Governo la motivazione del parere contrario sull'emendamento Causin 1.53, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI dichiara l'intenzione del Governo

di mettere a regime il sistema di garanzia per le piccole e medie imprese e invita a ritirare l'emendamento in esame o a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

Renato BALDUZZI (SCpI) ritira l'emendamento Causin 1.53.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che sarà accantonato l'emendamento Gutgeld 1.23.

Prende atto che l'emendamento Nardella 1.65 è stato ritirato.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Lupo 1.33, di cui è cofirmataria, chiede al Governo di motivare il parere contrario, considerato che un analogo emendamento del suo gruppo è stato approvato nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che non ha senso estendere alle piccole e medie imprese del settore dell'agricoltura e della pesca il Fondo centrale di garanzia, poiché queste dispongono già di uno specifico fondo di garanzia.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prende atto che è stato ritirato l'emendamento Lupo 1.33.

Guido GUIDESI (LNA) intervenendo sul proprio emendamento 1.17, ne raccomanda l'approvazione per il carattere di equità e correttezza che introduce nella ripartizione tra le regioni del Fondo di garanzia.

Bruno TABACCI (Misto-CD) dichiara la propria contrarietà all'emendamento Guidesi 1.17, poiché a suo giudizio non consente un'efficiente allocazione delle attività produttive.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Guidesi 1.17,

poiché la sua approvazione potrebbe accentuare la sperequazione già esistente fra le regioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guidesi 1.17.

Laura CASTELLI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.48, volto a porre l'attenzione sul microcredito come esempio di credito etico a basso rischio.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI sottolinea che il microcredito ha già accesso al Fondo centrale di garanzia e che pertanto l'emendamento in esame è inutile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Castelli 1.48.

Luigi BOBBA (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.9, riferito alle imprese sociali che svolgono una rilevante funzione anticiclica e che però risultano escluse in linea di fatto dal Fondo di garanzia.

Bruno TABACCI (Misto-CD), Matteo BRAGANTINI (LNA) e Barbara SALTAMARTINI (PdL) sottoscrivono l'emendamento Bobba 1.9.

Laura CASTELLI (M5S) intervenendo sul medesimo emendamento Bobba 1.9 esprime un giudizio fortemente negativo in merito al fatto che le fondazioni spesso abusano della normativa prevista a favore delle imprese sociali e delle cooperative, apportando a suo giudizio un danno alla comunità.

Paola DE MICHELI (PD) si dissocia nettamente dalle affermazioni della deputata Castelli.

Luigi BOBBA (PD) sottolinea che a termini di legge le fondazioni sono soggetti nettamente distinti dalle imprese sociali e dalle cooperative.

Nazzareno PILOZZI (SEL) stigmatizza le affermazioni della deputata Castelli, da cui si dissocia.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bobba 1.9.

Luigi TARANTO (PD) chiede al Governo le ragioni dell'invito al ritiro del proprio emendamento 1.1 e si sofferma contestualmente anche sui contenuti del proprio emendamento 1.2. Rileva infatti come le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, che i propri emendamenti intendono sopprimere, rischiano di generare un ricorso troppo generalizzato al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mettendo in pericolo l'equilibrio del Fondo stesso.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono necessarie per impedire che si blocchino gli investimenti al di sopra dei 500.000 euro delle piccole e medie imprese e garantiscono con ciò una maggiore flessibilità nell'operatività del Fondo di garanzia.

Giampaolo GALLI (PD) concorda con il sottosegretario, sottolineando che senza l'eliminazione della soglia dei 500.000 euro si rischia di tagliare fuori buona parte delle piccole e medie imprese dall'accesso al credito per gli investimenti.

Luigi TARANTO (PD) ritira il proprio emendamento 1.1 rilevando come il problema non consista nel razionamento delle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, ma piuttosto nel fatto che il sistema bancario non riesce più ad operare una corretta selezione del merito di credito e ricorre perciò sempre più spesso alla garanzia pubblica del Fondo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) intende riallacciarsi alle osservazioni della deputata Castelli in merito al rapporto fra le fondazioni e le imprese sociali, di cui al precedente emendamento Bobba 1.9.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ricorda che le Commissioni stanno ora esaminando l'emendamento Castelli 1.50, che pone in votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Castelli 1.50.

Luigi TARANTO (PD) ritira il proprio emendamento 1.2.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) ritira l'emendamento Palese 1.45, di cui è cofirmataria.

Paola DE MICHELI (PD) ritira il proprio emendamento 1.5.

Matteo BRAGANTINI (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.13, volto ad incentivare le aziende affinché portino lavoro sul territorio nazionale anziché delocalizzare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Matteo Bragantini 1.13.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il subemendamento Fantinati 0.1.69.1, la cui finalità è proteggere i giovani professionisti dagli effetti della crisi.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI ritiene che il Governo abbia dato segnali di attenzione ai giovani con l'adozione di recenti provvedimenti *ad hoc* e di adeguate misure di finanziamento. In questo caso si è ritenuto dare priorità alle piccole e medie imprese, includendo per la prima volta tra i beneficiari del fondo i liberi professionisti che versano in situazioni di sofferenza anche oltre la soglia di età dei quarant'anni.

Davide CRIPPA (M5S) rileva che ad oggi l'avvio alla libera professione non è più correlato all'età di laurea ed avviene ormai non prima dei 30-35 anni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Fantinati

0.1.69.1 e approvano l'emendamento dei relatori 1.69.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI dà lettura della proposta di riformulazione dell'emendamento 2.7 De Micheli, finalizzata a recuperare lo spirito complessivo della proposta (*vedi allegato 1*).

Paola DE MICHELI (PD) accoglie la proposta di riformulazione testé presentata dal rappresentante del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Micheli 2.7 come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che le Commissioni procedono adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Luigi TARANTO (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario sul suo emendamento 4.2, che illustra e che riproduce un'osservazione apposta al parere favorevole espresso dalla Commissione Attività produttive. Al riguardo, sottolinea che la norma comporta il passaggio al mercato aperto in modo non consapevole e senza possibilità di cambiare il gestore.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI richiama la *ratio* della norma, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento, connessa alle reali condizioni in cui versa in Italia il mercato del gas, da considerare ormai adeguatamente liberalizzato per i clienti non domestici. Precisa che la posizione del Governo si colloca in un punto intermedio tra gli emendamenti che estendono e quelli che riducono l'area di tutela. Ricorda, peraltro, che tutte le autorità europee suggeriscono una riduzione delle aree di tutela ed è pertanto questa la tendenza da seguire.

Luigi TARANTO (PD) ritiene che la norma sia sostanzialmente finalizzata al mantenimento dello *status quo*. Malgrado

il permanere delle perplessità già segnalate, ritira il proprio emendamento 4.2 auspicando da parte del Governo una maggiore valutazione sulla sussistenza di condizioni di concorrenza nel settore in esame.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI rappresenta che il Governo svolte quotidianamente un'azione di monitoraggio sull'andamento del mercato del gas.

Davide CRIPPA (M5S), cofirmatario dell'emendamento Fantinati 4.31, ne auspica l'approvazione sottolineando che i clienti vulnerabili sotto tutela sono quei soggetti che svolgono attività di servizio di assistenza ai cittadini, come scuole, ospedali o case di cura. Auspica, quindi, che nello scellerato piano nazionale che vuol fare dell'Italia uno « *hub* » del gas si abbia considerazione per la vulnerabilità di questi clienti al fine di evitare aggravii dei costi di gestione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ricorda il decreto ministeriale del novembre del 2012 concernente incentivi per le fonti rinnovabili e ritiene eccessivo definire scellerato il piano nazionale. Segnala che, per quanto possa apparire paradossale, nelle attuali condizioni di mercato le utenze non tutelate sostengono un prezzo più basso rispetto alle utenze tutelate con riduzioni che raggiungono anche il 20 per cento, ciò a causa di uno specifico sistema di indicizzazione. Data tale situazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sta operando per porre rimedio a questa disparità di trattamento con conseguenti vantaggi per le categorie di utenti vulnerabili.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fantinati 4.31 e approvano l'emendamento Bratti 4.18.

Alessandro BRATTI (PD), cofirmatario dell'emendamento Ghizzoni 4.19, ne annuncia il ritiro.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fantinati 4.29.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che gli identici emendamenti Capodicasa 4.3 e Lauricella 4.5 sono accantonati.

Davide CRIPPA (M5S), cofirmatario dell'articolo aggiuntivo Fantinati 4.02, lo illustra chiedendo chiarimenti al rappresentante del Governo sulle ragioni alla base del parere contrario espresso.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, nel confermare il parere contrario, ricorda che il « decreto liberalizzazioni » ha introdotto misure per superare tipologie contrattuali ormai cristallizzate nel settore dei carburanti in modo da conseguire gli obiettivi ma senza operare forzature.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fantinati 4.02.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che le Commissioni procedono adesso all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e fa presente che il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo ad eccezione dell'emendamento dei relatori 5.89, di cui raccomanda l'approvazione. Si riserva di esprimere il parere sui subemendamenti Pagani 0.5.89.1 e 0.5.89.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime un parere conforme a quello dei relatori sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) illustra il proprio emendamento 5.27, di cui indica le finalità a sostegno delle imprese che rischiano di dovere sostenere un'imposizione aggiuntiva a fronte di una prospettiva quanto inconsistente riduzione dei prezzi dell'energia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Corsaro 5.27.

Davide CRIPPA (M5S), cofirmatario dell'emendamento Fantinati 5.49, ne annuncia il ritiro e insiste invece affinché le Commissioni procedano alla votazione del proprio emendamento 5.50.

Alessandro BRATTI (PD), cofirmatario dell'emendamento 5.39 Braga, ne annuncia il ritiro.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Crippa 5.50.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.50 Crippa e 5.67 Zaratti.

Roger DE MENECH (PD) illustra il proprio emendamento 5.9, di cui auspica l'approvazione e che è sostenuto anche dall'ANCI in quanto il canone ANAS si rivela nei fatti vessatorio a causa delle disposizioni contenute nella legge n. 449 del 1997. Sottolinea l'urgenza di porre rimedio alla disomogeneità di trattamento a livello territoriale al fine di scongiurare tensioni sociali anche connesse all'attività svolta dai numerosi comitati sorti in tutto il Paese. Fa presente, infine, che la questione è oggetto di ricorso in sede europea.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI condivide la fondatezza della questione sollevata dall'onorevole De Menech ma esprime perplessità sulle misure di copertura contemplate nella proposta, che comportano di fatto un aumento di aliquota della « robin tax » con un'esclusione non giustificata di taluni soggetti. Invita, pertanto, il presentatore al ritiro della proposta e alla presentazione di un corrispondente ordine del giorno.

Ettore ROSATO (PD), pur condividendo le ragionevoli osservazioni svolte dal sottosegretario sul tema della copertura, sottolinea che il problema è serio e noto al ministero e che pertanto la questione può

essere risolta riformulando la disposizione di copertura.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI scoraggia l'apertura di un nuovo fronte sul versante delle coperture e ribadisce la propria disponibilità nei confronti di un ordine del giorno finalizzato a conseguire in altro modo i medesimi obiettivi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottoscrive, anche a nome del suo gruppo, l'emendamento 5.9 De Menech.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che la copertura della proposta non è minima a fronte di un gettito ridotto.

Roger DE MENECH (PD) richiama le finalità del proprio emendamento 5.9, riguardanti il riequilibrio delle condizioni su tutto il territorio. Nel preannunciare il ritiro dell'emendamento, chiede al rappresentante del Governo di assumere un impegno stringente sul prospettato ordine del giorno, considerata l'impossibilità di attendere ulteriori anni per una soluzione a fronte di una situazione ormai giunta ad un punto di non ritorno.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il proprio impegno stringente nei confronti di un ordine del giorno volto a realizzare le medesime finalità dell'emendamento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento 5.34 Allasia.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 5.54, che ritiene di fondamentale importanza per dare un segnale forte sul tema degli inceneritori.

Bruno TABACCI (Misto-CD) fa presente che il tema CIP6 è di enorme rilevanza, rappresentando un sistema che si è via via incentivato. Sottolinea, tuttavia, che si è trattato di incentivi per energie « assimilate » e non alternative, vale a dire per

cascami della produzione petrolifera. Pur non aderendo alla proposta emendativa del collega Crippa, ne condivide le finalità complessive e auspica, pertanto, da parte del Governo la presentazione di una proposta organica finalizzata ad una nuova disciplina della materia.

Alessandro BRATTI (PD) concorda con i colleghi Crippa e Tabacci pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario agli inceneritori. Sul tema degli incentivi, osserva che essi sono stati mal utilizzati e che talune imprese hanno lucrato in modo significativo dalle cosiddette energie « assimilate ». Ricorda, quindi, che la Commissione Ambiente ha espresso sull'argomento un parere favorevole con un'osservazione riferita a questa questione. Ricorda i casi siciliani e campani e richiama, in particolare, il caso di Acerra, che ha ricevuto adeguata soluzione. In conclusione, ritiene che la norma del provvedimento debba essere rivalutata a conclusione di una stagione difficile, segnata da un dibattito profondamente ideologico.

Claudia MANNINO (M5S) condivide la proposta del collega Crippa.

Maino MARCHI (PD), intervenendo sull'emendamento Crippa 5.54, auspica una soluzione di mediazione tra il contenuto prescrittivo della norma che si intende modificare e la portata della proposta emendativa. Invita a tenere conto del parere espresso dalla VIII Commissione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ricorda che si sta parlando di impianti di smaltimento dei rifiuti alternativi alla discarica: può aversi una preferenza per gli inceneritori piuttosto che per i termovalorizzatori, ma ad avviso del Governo il tasso di remunerazione del CIP6 va ridotto. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Crippa 5.54.

Alessandro BRATTI (PD) rileva che gli impianti di cui si sta discutendo non presentano particolari sofferenze economiche.

Maino MARCHI (PD) alla luce di quanto emerso, preannuncia l'astensione del suo gruppo.

Dopo l'intervento di Guido GUIDESI (LNA), che invita a passare alla votazione della proposta emendativa in esame, il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ne propone l'accantonamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, così rimane stabilito.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Pilozzi 5.12.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI illustra le motivazioni che lo inducono ad esprimere parere contrario sull'emendamento Pilozzi 5.12.

Nazzareno PILOZZI (SEL) argomenta che la proposta emendativa a sua firma tende a dare impulso alle applicazioni domestiche delle tecnologie fotovoltaiche, per cui dichiara di non comprendere il parere contrario formulato dal Governo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) annuncia il voto favorevole dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pilozzi 5.12.

Stefania COVELLO (PD) ritira gli identici emendamenti a propria firma 5.75 e 5.74.

Rocco PALESE (PdL) sottoscrive l'emendamento Distaso 5.78 e lo ritira.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, nel constatare l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Alfreider 5.25.

Avverte che è stato ritirato l'emendamento Pagani 5.1.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, invita il collega Pilozzi a ritirare l'emendamento 5.70 a

sua firma, limitatamente alle parti che non risultano assorbite dalla proposta emendativa 5.89 dei relatori, che le Commissioni si accingono ad esaminare.

Nazzareno PILOZZI (SEL) precisa che l'emendamento 5.70 tende a salvaguardare impianti che risultano collegati ad altre attività produttive manifatturiere e pertanto persegue l'obiettivo di scongiurare, per quanto possibile, crisi aziendali. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ritiene che l'emendamento 5.89 dei relatori persegua, opportunamente, un tasso di rendimento basso ma comunque positivo, suscettibile di applicazione a tutti i soggetti interessati: si dichiara infatti contrario a dispositivi che possano favorire eccezioni o disparità di trattamento. Per queste ragioni, non condividendo le argomentazioni sostenute dal deputato Pilozzi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.89 dei relatori.

Dopo l'intervento di Davide CRIPPA (M5S), che interpella il Governo sul significato del concetto di bioliquidi sostenibili, le Commissioni respingono l'emendamento Pilozzi 5.70.

Stefania COVELLO (PD) ritira la proposta emendativa 5.76 a sua firma.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sui subemendamenti Pagani 0.5.89.1 e 0.5.89.2, Alfreider 0.5.89.4 e Laffranco 0.5.89.3.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme al relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prende atto che i subemendamenti Pagano 0.5.89.1 e 0.5.89.2, Alfreider 0.5.89.4 e Laffranco 0.5.89.3 sono stati ritirati.

Dopo interventi di Davide CRIPPA (M5S) e Mirko BUSTO (M5S), che chiedono chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 5.89 dei relatori, e dopo alcune precisazioni rese dal sottosegretario Claudio DE VINCENTI, le Commissioni approvano l'emendamento 5.89 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Librandi 5.79.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) illustra le finalità dell'emendamento 5.79 a sua firma, raccomandandone l'approvazione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) si associa a quanto esposto dal presentatore e domanda per quale motivo il Governo esprime parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI riconosce che si tratta di un tema rilevante, su cui tuttavia è in corso un'istruttoria presso la competente Autorità per l'energia elettrica e per il gas, soggetto istituzionalmente preposto all'esercizio della potestà regolatoria di materie tecniche. Invita quindi il presentatore dell'emendamento a valutare l'opportunità di ritirarlo e di presentare un ordine del giorno durante l'esame in Assemblea.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) accede all'invito al ritiro dell'emendamento 5.79 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento a sua firma 5.31.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che le Commissioni esamineranno ora gli identici emendamenti Capodicasa 4.3 e Lauricella 4.5, sui quali – a seguito di ulteriori

approfondimenti svolti – i relatori invitano al ritiro.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Capodicasa 4.3 e Lauricella 4.5.

Passando all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Zolezzi 6.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Zolezzi 6.2, e approvano il successivo emendamento 6.13 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Rughetti 9.3.

Dopo l'intervento di Angelo RUGHETTI (PD), che illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 9.3, il sottosegretario Claudio DE VINCENTI dichiara di rimettersi alle Commissioni.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Rughetti 9.3.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 9.8.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marchi 9.8.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Latronico 9.01.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo Latronico 9.01.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Nicolò 10.5.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme in quanto l'emendamento tende a sopprimere quello che il Governo reputa uno snodo strategico del provvedimento in esame.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), ritenendo che l'impianto originario del decreto non persegua un vero obiettivo di liberalizzazione dell'accesso ad internet, raccomanda l'approvazione del successivo emendamento 10.10 a sua firma.

Dopo l'intervento di Simonetta RUBINATO (PD), che conviene con la collega Bruno Bossio, Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative Romano 10.5, Bressa 10.7 e Palmieri 10.1, proponendo altresì una riformulazione dell'emendamento Bruno Bossio 10.10.

Dopo interventi di Gianclaudio BRESSA (PD) e Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, in quanto la norma codifica, a suo avviso, adeguate forme di controllo in materia.

Dopo l'intervento di Elena CENTEMERO (PdL), Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10.

Nessun altro chiedendo di intervenire, così rimane stabilito.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) contesta la prassi di procedere a continui e non

sempre giustificati accantonamenti di proposte emendative. Avanza quindi la richiesta che si proceda speditamente al voto sugli emendamenti in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, evidenzia che in relazione a taluni delicati profili del provvedimento occorre favorire la ricerca di un ampio accordo su formulazioni del testo condivise e ciò comporta inevitabilmente l'esigenza di sospendere l'esame di talune proposte emendative al fine di consentire una più ponderata riflessione sui loro contenuti. Ricorda che l'emendamento 11.4 è decaduto. Propone quindi una nuova formulazione dell'emendamento Andrea Romano 11.8.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Romano Andrea 11.8.

Andrea ROMANO (SCpI) illustra il suo emendamento 11.8.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI sottolinea che, in relazione alla parte di fabbisogno non soddisfatta, di cui alla lettera c) dell'emendamento, si pongono profili di criticità; aggiunge che il Governo è fermamente contrario ad nuovi aumenti della accisa sulla benzina.

Andrea ROMANO (SCpI) precisa che l'accisa sulla benzina è già prevista a legislazione vigente per finanziare la *tax credit*.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che il Governo, nell'attuale contesto di emergenza economica ed evidente scarsità di risorse, è costretto a rinviare talune importanti decisioni sulla riallocazione delle risorse alla fase di approvazione della legge di stabilità. Chiede pertanto che i contenuti della predetta proposta emendativa siano tradotti in un apposito ordine del giorno.

Andrea ROMANO (SCpI) esorta il governo a considerare che la proposta emendativa in oggetto è volta ad evitare il paventato taglio ai finanziamenti alla cultura.

Giulio MARCON (SEL), nel contestare le politiche volte al rigoroso contenimento dei finanziamenti alla cultura, dichiara di sottoscrivere la nuova formulazione dell'emendamento Romano Andrea 11.8.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ravvisa l'esigenza di procedere ad ulteriori verifiche in ordine alla copertura finanziaria della proposta emendativa in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL) condivide la proposta emendativa 11.8, finalizzata ad assicurare maggiori risorse all'industria cinematografica.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta emendativa in oggetto.

Gianna MALISANI (PD) valuta favorevolmente i contenuti dell'emendamento Romano Andrea 11.8, che favorisce il sostegno alle attività cinematografiche e consente di attuare politiche di programmazione nei settori individuati dalla norma.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce la contrarietà del Governo alla introduzione di nuove accise sulla benzina per finanziare la proposta emendativa in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ricorda che l'emendamento Andrea Romano 11.8 è stato accantonato. Si passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*).

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI presenta una proposta di ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*).

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) accetta la proposta di riformulazione, dichiarando che la proposta emendativa a sua firma è di fatto attuativa del provvedimento in materia di concorrenza adottato dal Governo nella precedente legislatura.

Elena CENTEMERO (PdL), nel segnalare che risulta essere aperto un « tavolo di confronto » presso la Presidenza del Consiglio in ordine alle materie richiamate dall'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*) ravvisa l'opportunità di sospenderne l'esame invitando il Governo a svolgere ulteriori approfondimenti su di esso.

Paola DE MICHELI (PD) fa notare che la proposta emendativa in oggetto reca previsioni che appaiono conformi al decreto sulle liberalizzazioni adottate dal precedente Governo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*), per una eventuale ulteriore riformulazione.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, si sofferma su un profilo di metodo della conduzione dei lavori delle Commissioni riunite e ritiene non corretto che si proceda a continui nuovi dibattiti dei commissari e del Governo in ordine a proposte emendative nei cui confronti vengono presentate nuove formulazioni.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), nel ribadire che la proposta emendativa a sua firma è di fatto attuativa del provvedimento in materia di concorrenza adottato dal Governo nella precedente legislatura, sostiene che non sussiste alcun « tavolo di confronto » presso la Presidenza del Consiglio e che la contrarietà manifestata sulla proposta emendativa in oggetto appare riconducibile unicamente a posizioni di conflitto di interessi e denota l'intento di ostacolare il processo di liberalizzazione nei settori economici.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), nel contestare le insinuazioni inerenti ad una presunta operazione volta a favorire posizioni di conflitto di interessi, fa notare che non appare irrilevante la circostanza secondo cui sarebbe stato aperto un tavolo di confronto ministeriale teso ad avviare una adeguata verifica sullo stato delle materie oggetto dell'emendamento in esame. Chiede pertanto di poter approfondire in tempi adeguati i contenuti dell'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) avanza una richiesta di chiarimento in ordine alla effettiva esistenza del predetto tavolo di confronto presso la Presidenza del Consiglio. Valuta negativamente l'orientamento della Presidenza di procedere a reiterati accantonamenti delle proposte emendative in esame.

Paola DE MICHELI (PD), pur comprendendo l'esigenza dei colleghi del gruppo del PDL di verificare i contenuti della proposta emendativa, anche alla luce dell'ipotesi di un eventuale tavolo di confronto attivato presso il ministero competente sui medesimi temi, precisa che il testo in esame reca previsioni conseguenti all'attualizzazione del decreto legislativo sulle liberalizzazioni e non inficia in alcun modo i contenuti dei relativi regolamenti attuativi.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che l'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*) si intende accantonato.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) contesta la presidenza per il modo in cui conduce i lavori. Pur comprendendo che vi siano problemi politici sottesi all'esigenza di accantonare taluni emendamenti, fa notare che in tali circostanze sarebbe doveroso ed istituzionalmente corretto procedere alla immediata votazione delle proposte emendative riformulate e su cui il governo ha espresso parere favorevole. Se ciò non avviene si prefigura una lesione

della procedura di esame del provvedimento e ciò denota senza dubbio che la Presidenza non appare in grado di gestire i lavori delle Commissioni riunite; dovrebbe pertanto trarne le conseguenze dimettendosi.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) esprime rilievi critici in ordine al metodo di lavoro adottato dalle Commissioni, che comporta il continuo accantonamento delle proposte emendative presentate sugli articoli del decreto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, rileva che la presidenza conduce i lavori nel rispetto delle esigenze di approfondimento delle questioni che via via si manifestano e ricorda che l'accantonamento di emendamenti avviene normalmente nell'esame in sede referente. Avverte quindi che si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 11.026 dei relatori.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il subemendamento 0.11.026.1 a sua firma.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che l'articolo aggiuntivo 11.026 dei relatori è identico all'articolo aggiuntivo 11.027 Corsaro (*ex 12.02*), già dichiarato inammissibile e che, ad una più attenta valutazione, è stato riammesso.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi 11.026 dei relatori e Corsaro 11.027.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.013 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 12.013 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento Gelmini 13.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto che l'emendamento Gelmini 13.20 è stato ritirato dal presentatore.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI rileva che in merito all'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01 il Governo si rimette alle valutazioni delle Commissioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01 è stato ritirato dal presentatore.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime il parere favorevole del Governo sull'articolo aggiuntivo 16.01 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 16.01 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, invita al ritiro dei subemendamenti Centemero 0.17.13.3, Nicchi 0.17.13.1 e Cecconi 0.17.13.2 presentati all'emendamento 17.13 dei relatori. Prende atto che i primi due subemendamenti citati vengono ritirati dai presentatori.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che sia posto in votazione il subemendamento Cecconi 0.17.13.2.

Le Commissioni respingono il subemendamento Cecconi 0.17.13.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 17.13 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 17.13 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che in esito alla votazione testé effettuata risultano preclusi gli emendamenti Lenzi 17.4, Centemero 17.11 e Bressa 17.3.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Chiarrelli 17.01, di cui contesta le finalità, richiama una nota del Ministero dei trasporti che esprime rilievi fortemente critici sulla suddetta proposta emendativa in quanto dal testo prospettato non si ravvisano elementi di semplificazione delle procedure ed emergono altresì nuovi oneri a carico delle amministrazioni pubbliche; avanza pertanto ai presentatori dell'articolo aggiuntivo la richiesta di ritirarlo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo 17.01, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 17.06 dei relatori.

Matteo BRAGANTINI (LNA), in relazione all'articolo aggiuntivo 17.06 dei relatori, ne valuta negativamente il merito in quanto riserva una esclusiva al Poligrafico dello stato in ordine a taluni prodotti violando di fatto il processo di liberalizzazione in atto. Dichiarò pertanto di non comprendere i motivi del parere favorevole espresso dal Governo su tale proposta emendativa.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 17.06 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime il parere favorevole del Governo sull'articolo aggiuntivo 17.07 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 17.07 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che il Governo ha chiesto una sospensione di circa quaranta minuti dei lavori delle Commissioni.

Guido GUIDESI (LNA) contesta la richiesta avanzata dal Governo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) dichiara di non condividere la proposta del Governo di sospendere i lavori delle Commissioni.

Guido GUIDESI (LNA) chiede che la seduta non venga sospesa e che si proceda alle votazioni senza interruzioni, le quali non sono state programmate dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni.

Rocco PALESE (PdL) si associa alla richiesta del deputato Guidesi.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) contesta le modalità di conduzione della seduta da parte del presidente.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede che la seduta venga sospesa per un breve lasso di tempo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) insiste perché non abbia luogo la sospensione, stigmatizzando il fatto che i lavori delle Commissioni vengano continuamente interrotti o posticipati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, considerato che la sospensione è necessaria per completare la valutazione degli emendamenti accantonati ed esprimere il parere su di essi, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 1.35, è ripresa alle 2.35.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Gutgeld 1.23.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto

che l'emendamento Gutgeld 1.23 è stato ritirato.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI propone una nuova formulazione dell'emendamento Crippa 5.54.

Davide CRIPPA (M5S) non accetta la riformulazione proposta poiché snatura il senso del proprio emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 5.54.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI preannuncia l'intenzione del Governo di presentare un emendamento analogo alla riformulazione testé proposta dell'emendamento Crippa 5.54, non accettata dal proponente.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che era stato assunto un impegno nell'ambito dell'ufficio di presidenza da parte dei relatori affinché non vi fossero più nuovi emendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore* per la I Commissione, fa presente che si tratta di una proposta del Governo che, se confermata ed accompagnata dalla relazione tecnica, sarà resa nota a tutti i componenti delle Commissioni e sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Paolo Romano 10.5 e Bressa 10.7.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paolo Romano 10.5.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritira il proprio emendamento 10.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime

parere contrario sull'emendamento Andrea Romano 11.8, nonché sull'emendamento Coscia 11.6.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Andrea Romano 11.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto che l'emendamento Coscia 11.6 è stato ritirato. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*).

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme evidenziando come dopo gli approfondimenti svolti ha avuto verifica che sul tema posto dall'articolo aggiuntivo vi è un tavolo in atto presso la Presidenza del Consiglio che sta affrontando il tema.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) rileva come il tavolo cui ha fatto riferimento il sottosegretario è stato formalmente attivato da un anno ma ancora oggi non si è mai riunito. Alla luce di questo non ha senso anche la presentazione di un ordine del giorno e trova singolare che il Governo alla fine esprima parere favorevole su una riformulazione proposta in precedenza.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che il nuovo Governo ha riattivato il tavolo in questione con un sottosegretario deputato a seguirne il lavoro.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) condivide la questione posta dall'articolo aggiuntivo in questione, che sottoscrive.

Paola DE MICHELI (PD) rileva come il tema posto dal collega Di Gioia sia sicuramente importante e va tenuto in considerazione che l'approccio di questo Governo è diverso da quello precedente, che era di tipo più conservativo. Ritiene che oggi le Commissioni debbano chie-

dere un'interlocuzione con i rappresentanti del Governo incaricati di seguire il tavolo affinché svolga un lavoro efficiente ed arrivi entro l'autunno agli obiettivi previsti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Balduzzi 12.07.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Balduzzi 12.07.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI propone una nuova formulazione degli emendamenti Palmieri 10.1, Bruno Bossio 10.10 e Bressa 10.6, che illustra.

Gianclaudio BRESSA (PD) accoglie la proposta di riformulazione a condizione di sopprimere al comma 1 le parole da « resta fermo » fino alla fine del comma per coerenza con il comma 2, nonché il richiamo al comma 1 contenuto nel comma 2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede se abbia senso il comma 1 nel momento in cui si sopprime il riferimento alla tracciabilità.

Ettore ROSATO (PD) rileva come ci siano anche coloro che effettuano attività con prevalenza.

Mirella LIUZZI (M5S) evidenzia come occorra tenere conto che il mercato può essere facilmente classificato.

Gianclaudio BRESSA (PD) accetta la riformulazione proposta dal Governo del proprio emendamento 10.6.

BRUNO BOSSIO accetta la riformulazione proposta dal Governo del proprio emendamento 10.10.

Elena CENTEMERO (Pdl) si riserva un breve approfondimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 19.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mariani 19.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 19.11.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, preso atto dell'assenza dei proponenti dell'emendamento Schullian 19.11, si intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime parere contrario sull'emendamento Busto 19.15.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busto 19.15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Segoni 19.17.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede le ragioni di tale parere contrario sull'emendamento che affronta un tema su cui molti partiti politici si sono espressi durante la campagna elettorale.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA rileva come l'emendamento affronti una problematica già contenuta nel « decreto sviluppo 2 » e pone inoltre un problema di copertura finanziaria.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) invita allora il Governo a riflettere attentamente sull'emendamento che affronta il tema della copertura finanziaria del provvedimento con modalità differenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Segoni 19.17.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Tofalo 19.18.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme perché vi sono problemi di natura finanziaria trattandosi di una norma di defiscalizzazione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede di accantonare l'emendamento in esame per compiere un ragionamento più completo sulle coperture finanziarie.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI rileva come la disposizione dell'articolo 19 sia estremamente innovativa ed occorre prevedere un periodo di sperimentazione della sua applicazione per valutare le questioni connesse alle variazioni di gettito.

Le Commissioni respingono l'emendamento Tofalo 19.18.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Misuraca 19.21.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme.

Le Commissioni approvano l'emendamento Misuraca 19.21.

Elena CENTEMERO (Pdl) accetta la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento Palmieri 10.1, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA fa presente che il Governo sta valutando ulteriori modifiche nella formulazione del suddetto testo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che gli emendamenti Palmieri 10.1, Bruno Bossio 10.10 e Bressa 10.6 si intendono ancora accantonati in attesa di un'ulteriore riflessione del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone una nuova formulazione dell'emendamento Dell'Orco 20.6 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Dell'Orco 20.6, nella formulazione proposta dal Governo, accettata dai proponenti.

Le Commissioni approvano l'emendamento Dell'Orco 20.6 (*Nuova formulazione*).

Fabio MELILLI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 20.9 segnala come sarebbe opportuno fare specifico riferimento all'asse Terni-Rieti per il cui completamento mancano solo 800 metri.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone una nuova formulazione dell'emendamento Melilli 20.9 (*vedi allegato 1*) su cui Francesco Paolo SISTO, *presidente*, esprime parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Melilli 20.9 (*Nuova formulazione*).

Ettore ROSATO (PD) ritira l'emendamento Brandolin 20.12, di cui è cofirmatario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Dell'Orco 20.4.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Orco 20.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Latronico 20.10.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario perché impiega risorse necessarie agli investimenti.

Francesco Paolo SISTO *presidente e relatore per la I Commissione*, preso atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Latronico 20.10, comunica che si intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Meta 20.2.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un breve lasso di tempo per svolgere ulteriori approfondimenti.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Meta 20.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Liuzzi 22.2.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario.

Mirella LIUZZI (M5S) rileva come nel testo del Governo si autorizza al dragaggio materiale non conforme al fondo marino.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuzzi 22.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Fedriga 22.7.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario.

Matteo BRAGANTINI (LNA) non comprende le ragioni che sono alla base del parere contrario sull'emendamento Fedriga 22.7, che sottoscrive.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 22.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Oliaro 22.20.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Oliaro 22.20.

Francesco Paolo SISTO *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Garofalo 22.16: si intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Tullo 22.26.

Ettore ROSATO (PD), intervenendo in merito agli emendamenti Tullo 22.26 e 22.27, ricorda come vi sia stato un ampio approfondimento presso la Commissione Trasporti sul tema dell'autonomia delle autorità portuali e che il Governo ha assunto l'impegno ad affrontare quanto prima il problema. Chiede quindi quale sia il parere del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sull'emendamento Tullo 22.26 in ragione di problemi di copertura finanziaria, evidenziando come agli oneri derivanti dalla relativa

attuazione si provveda mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione immobiliare, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello del sottosegretario Baretta.

Ettore ROSATO (PD) ribadisce che vi è un impegno assunto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione all'autonomia finanziaria delle autorità portuali. Prende atto del rilievo riguardante la copertura finanziaria ma chiede al Governo in che sede intenda dare attuazione all'impegno assunto.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA richiama quanto evidenziato dal Ministro Lupi sull'autonomia finanziaria delle autorità portuali. Rileva peraltro come non sia possibile esprimere parere favorevole sull'emendamento inidoneo per la copertura finanziaria.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) rileva come giustamente il collega Rosato abbia richiamato il lavoro intenso svolto presso la Commissione Trasporti sulla questione in oggetto. Rileva peraltro come un problema di copertura finanziaria si ponga se non sono proprio previste risorse e non se queste vengono distolte da altre finalità.

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare tale questione nell'ambito del disegno di legge di stabilità.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si dichiara disponibile in tal senso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Marcon 23.14.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme.

Giulio MARCON (SEL) illustra il proprio emendamento 23.14 evidenziando come la tassazione sulle barche sia divenuta ormai eccessivamente elevata: il suo emendamento va dunque approvato per ragioni di equità fiscale tra contribuenti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Marcon 23.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marcon 23.14.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Currò 23.5.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Tommaso CURRÒ (M5S) evidenzia che l'emendamento 23.5, a sua firma, intende sopprimere la norma che introduce una evidente sperequazione tributaria attraverso il regime agevolato ivi indicato e reca peraltro oneri aggiuntivi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Currò 23.5.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento De Micheli 23.16.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Micheli 23.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, dichiara che risultano assorbiti dalla votazione testé effettuata gli emendamenti Basso 23.12 e Currò 23.5. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Cozzolino 23.18.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere contrario sull'emendamento Cozzolino 23.18.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) avanza una richiesta di chiarimento al Governo sui motivi del parere contrario espresso sul predetto emendamento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che sussistono rilievi critici in ordine alla copertura economica della proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cozzolino 23.18.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Currò 23.9

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Tommaso CURRÒ (M5S) precisa che la proposta emendativa in oggetto intende evitare che l'obiettivo del rilancio del settore nautico avvenga mediante il forte contenimento della relativa tassazione. Ritiene preferibile al riguardo che siano adottate misure tese alla riduzione dell'IVA in materia.

Giulio MARCON (SEL) evidenzia che il suo gruppo sostiene l'emendamento Currò in quanto appare in linea con le posizioni espresse dal Popolo della Libertà a sostegno del rilancio del settore nautico.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), nel contestare i contenuti della proposta emendativa in oggetto, sostiene che l'articolo 23 del provvedimento certifica di fatto l'avvenuto fallimento della linea politica seguita dal Governo Monti, improntata ad una ingente tassazione e ad una penalizzazione dei redditi e della propensione al risparmio, con effetti deleteri sul gettito fiscale, del tutto irrisorio rispetto a quanto programmato.

Tommaso CURRÒ (M5S), nel rilevare che l'attuale disciplina in materia ha determinato un evidente calo delle vendite nel settore e ha prodotto un gettito del tutto esiguo, ravvisa l'esigenza che si vari quanto prima una più ampia riforma che possa rilanciare l'intero settore. Preannuncia, al riguardo, la presentazione di una apposita proposta di legge da parte del suo gruppo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Currò 23.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Oliaro 24.7.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Oliaro 24.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Velo 24.6.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Velo 24.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Chiarelli 24.2.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Chiarelli 24.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, raccomanda

l'approvazione dell'emendamento 24.11 dei relatori.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole sull'emendamento 24.11 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 24.11 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Catalano 25.6.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra le finalità perseguite dalla proposta emendativa in oggetto, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Catalano 25.6.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone una nuova formulazione dell'emendamento Saltamartini 25.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento proposta dal sottosegretario Baretta.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl) aderisce alla nuova formulazione proposta dal rappresentante del governo.

Matteo BRAGANTINI (LNA) valuta negativamente la proposta emendativa in oggetto in quanto consente di procedere ad assunzioni di personale in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una fase di particolare emergenza economica ed in un contesto di *spending review* delle amministrazioni pubbliche.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al Governo di fornire specifici dati in ordine

alla copertura finanziaria della proposta emendativa.

Massimo Enrico CORSARO (Fdi) rileva che la riformulazione dell'emendamento proposta dal Governo non convince in quanto non appare conforme alla logica di contenimento delle spese che si intende adottare in tale contesto di crisi economica.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA precisa che la proposta emendativa riformulata si riferisce al personale trasferito da altre amministrazioni, e non ad assunzioni di nuovo personale.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ravvisa l'opportunità che il Governo presenti una relazione tecnica al fine di consentire la verifica degli eventuali oneri aggiuntivi recati dalla proposta emendativa.

Maino MARCHI (PD) avanza la richiesta che sia accantonata la proposta emendativa in oggetto.

Rocco PALESE (Pdl) osserva che la riformulazione presentata dal Governo fissa rigorose condizioni rispetto ai vincoli di finanza pubblica, che vengono rispettati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, precisa che si è convenuto di porre in votazione tutte le proposte emendative che non contemplino rilievi in ordine al profilo della copertura economica.

Le Commissioni approvano l'emendamento Saltamartini 25.20 come riformulato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Galati 25.3.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA conviene con l'invito al ritiro dell'emendamento Galati 25.3.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Galati 25.3 e lo ritira.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sull'emendamento Saltamartini 25.17 per profili critici in merito alla copertura finanziaria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Saltamartini 25.17 è stato ritirato dal presentatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone una riformulazione dell'emendamento Velo 25.1 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Emanuele FIANO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Velo e aderisce alla proposta di riformulazione del sottosegretario Baretta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Velo 25.1 come riformulato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Saltamartini 25.19.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Saltamartini 25.19.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, passando ai subemendamenti presentati all'emendamento dei relatori 25.54, esprime parere contrario sul subemendamento Castelli 0.25.54.5.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Castelli 0.25.54.5.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Nardi 0.25.54.2.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Nardi 0.25.54.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Nardi 0.25.54.1.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Nardi 0.25.54.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, invita al ritiro del subemendamento Rubinato 0.25.54.4.

Simonetta RUBINATO (PD) esprime perplessità in ordine ai criteri adottati dalla presidenza in relazione alle valutazioni connesse ai pareri espressi sulle proposte emendative presentate. Accede tuttavia alla richiesta del relatore e ritira il subemendamento 0.25.54.4 a sua firma.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA propone una nuova formulazione dell'emendamento 25.54 dei relatori nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) in conformità al parere espresso dalla Commissione VIII.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), nel richiamare le considerazioni svolte dal collega Tabacci in ordine alla non encomiabile prassi di presentare emendamenti che sembrano ricalcare fattispecie ben individuate, sottolinea che la formulazione della proposta emendativa in esame sembra essere indirizzata a specifiche e definite tipologie di intervento. Esorta quindi le Commissioni ad evitare che siano approvati emendamenti che afferiscono ad interventi eccessivamente particolaristici e localistici.

Bruno TABACCI (Misto-CD), nel precisare che non ha mai partecipato all'approvazione delle cosiddette « leggi mancia », sottolinea che i provvedimenti legislativi dovrebbero essere sempre connotati da una portata generale ed apparire indeterminati in ordine ai destinatari.

Le Commissioni approvano l'emendamento 25.54 dei relatori come riformulato.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene opportuno procedere quanto prima all'esame dell'articolo 18.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone una riformulazione degli emendamenti di identico tenore Saltamartini 25.28 e Covello 25.44 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sulla riformulazione testè illustrata dal rappresentante del Governo.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) aderisce alla proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma proposta dal sottosegretario Baretta.

Le Commissioni approvano gli emendamenti di identico tenore Saltamartini 25.28 e Covello 25.44, come riformulati in un testo identico.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bruno Bossio 25.38.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bruno Bossio 25.38.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Iannuzzi 26.2, Grimoldi 26.4, Pili 26.10 e Rubinato 26.13.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Iannuzzi 26.2, Grimoldi 26.4, Pili 26.10 e Rubinato 26.13.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Grimoldi 26.0.15.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Grimoldi 26.0.15.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 26.026.

Mauro GUERRA (PD) segnala che l'anticipazione prevista dall'emendamento rischia, in regime di patto di stabilità, di non far bandire le gare ai comuni o di ritardare il pagamento di lavori già eseguiti.

Angelo RUGHETTI (PD), condividendo l'intervento del collega Guerra, suggerisce di prevedere la facoltà e non l'obbligo

di corrispondere l'anticipazione all'appaltatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), ritiene che se si introducono troppe deroghe al patto di stabilità interno è forse il segno che occorre riflettere sulla sua utilità.

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore per la V Commissione, fa presente che il patto di stabilità interno non ha niente a che vedere con l'emendamento, che intende solo agevolare l'esecuzione di lavori in appalto.

Guido GUIDESI (LNA) condivide l'intervento del collega Guerra, ritenendo che le imprese possono essere aiutata solo togliendo le anticipazioni dal calcolo ai fini del patto di stabilità interno.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che rendere facoltativa l'anticipazione significa dare alla stazione appaltante il potere di scegliere quale ditta pagare in anticipo e quale no, mentre i pagamenti alle ditte sono regolati dalla legge in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Mauro GUERRA (PD) ricorda che le anticipazioni non sono gli acconti e che per le prime c'è di regola un divieto, mentre i secondi sono regolati dalla legge.

Daniele PESCO (M5S) segnala che le anticipazioni sono molto rischiose per gli enti locali. Fa presente che il problema è che nessuno garantisce che, una volta anticipate le somme, le aziende chiudano e gli enti locali perdano le anticipazioni

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA chiarisce che contro il rischio per gli enti locali sono previste fidejussioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di riformulare l'emendamento, sostituendo le parole «è prevista» con le parole «è possibile».

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che, nel momento in cui si introduce la facoltatività, la decisione in merito all'utilizzo della facoltà debba essere presa già nel bando di gara, per evitare i rischi segnalati dal deputato Pillozzi.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che l'emendamento non possa servire allo scopo per il quale viene proposto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo dei relatori nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele PESCO (M5S) osserva che andrebbe verificata la compatibilità della norma con la normativa comunitaria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che sulla proposta di riformulazione il Governo esprime parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 26.026 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone una ulteriore riformulazione degli emendamenti 10.1 Palmieri, 10.6 Bressa e 10.10 Bruno Bossio nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ettore ROSATO (PD) osserva che l'obbligo di garantire la tracciabilità esiste solo in Italia e frena le liberalizzazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto che i presentatori degli emendamenti 10.1 Palmieri, 10.6 Bressa e 10.10 Bruno Bossio li riformulano nei termini proposti dai relatori.

Le Commissioni, approvano gli identici emendamenti Palmieri 10.1 (*Nuova formulazione*), Bressa 10.6 (*Nuova formulazione*) e Bruno Bossio 10.10 (*Nuova for-*

mulazione), nonché l'emendamento Meta 20.2.

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore per la V Commissione, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 5.90 e fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 5.35. Avverte quindi che si passa all'esame degli emendamenti segnalati all'articolo 18. I relatori invitano al ritiro di tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Chiara BRAGA illustra l'emendamento Tullo 18.149.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA osserva che l'emendamento in esame non determina di fatto nessuna differenza normativa. Rivedendo pertanto il parere precedentemente espresso, si pronuncia in senso favorevole su di esso.

Le Commissioni approvano l'emendamento Tullo 18.149.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole sull'emendamento Iannuzzi 18.110, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Iannuzzi 18.110, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Iannuzzi 18.110 (*Nuova formulazione*).

Simonetta RUBINATO (PD) illustra e ritira il suo emendamento 18.66.

Fabio MELILLI (PD) ritira il suo emendamento 18.104.

Bruno CENSORE (PD) ritira il suo emendamento 18.73.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira l'emendamento Nardi 18.10, di cui è cofirmatario.

Paolo COVA (PD) ritira il suo emendamento 18.93.

Laura CASTELLI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Catalano 18.184, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Catalano 18.184.

Fabio MELILLI (PD) ritira il suo emendamento 18.105.

Martina NARDI (SEL) ritira il suo emendamento 18.150.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra e ritira il suo emendamento 18.63.

Luigi BOBBA (PD) ritira il suo emendamento 18.41.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'emendamento Bianchi 18.196, di cui è cofirmataria, insistendo per la sua votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bianchi 18.196.

Monica FAENZI (PdL) ritira il suo emendamento 18.123.

Chiara BRAGA (PD) ritira l'emendamento Mariani 18.111, di cui è cofirmataria.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il suo emendamento 18.101.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI osserva come occorre tener presente anche lo stato di manutenzione delle scuole.

Matteo BRAGANTINI (LNA) insiste sulla necessità di tener conto delle spese già effettuate dai comuni.

Simonetta RUBINATO (PD) rileva come vi sono comuni che pur avendo le risorse finanziarie non possono utilizzarle a causa dei vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI osserva come il pagamento è effettuato sulla base dei SAL e questo potrebbe aiutare sotto il profilo del rispetto del patto di stabilità interno.

Simonetta RUBINATO (PD) sottolinea come occorra trovare una soluzione rispetto ai problemi posti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA condividendo il richiamo svolto dall'onorevole Rubinato, fa presente che il Governo sta lavorando per un alleggerimento del patto di stabilità interno.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bragantini 18.101.

Ettore ROSATO (PD) chiede al Governo di chiarire le ragioni della contrarietà espressa sull'emendamento a sua prima firma 18.71.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ribadisce l'invito al ritiro.

Ettore ROSATO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.71.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 18.89.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bragantini 18.89.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA fa presente che il parere del Governo sull'emendamento Meta 18.75, è favorevole, a condizione che sia riformulato.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) accetta la riformulazione proposta sull'emendamento Meta 18.75 di cui è cofirmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Meta 18.75 (*Nuova formulazione*).

Chiara BRAGA (PD) esprime stupore per l'invito al ritiro espresso dai relatori e da Governo sull'emendamento Mariani 18.103, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come sul punto occorrerebbe svolgere una più approfondita riflessione.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI rileva come l'emendamento sia condivisibile nelle finalità.

Fabio MELILLI (PD), condivide la posizione del sottosegretario.

Maino MARCHI (PD) osserva che se il testo non può essere modificato in riferimento alla scelta delle opere da considerare, almeno dovrebbero essere approvate le condizioni poste dalle Commissioni di settore.

Luigi BOBBA (PD) osserva come tutte le regioni abbiano fornito le proprie indicazioni al Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca e come non si voglia rallentare il procedimento.

Angelo RUGHETTI (PD) rileva come esistano diversi piani a stralcio in materia.

Chiara BRAGA (PD) fa presente che la sua proposta emendativa non è in alcun modo ispirata a necessità dilatorie.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, evidenzia la necessità del concerto tra i diversi ministeri.

Maino MARCHI (PD), osserva come siano chiare le modalità di distribuzione dei fondi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva come dovrebbe svolgersi anche una riflessione sulle opere non finanziate.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, dopo una più attenta valutazione si rimette alle Commissioni sull'emendamento Mariani 18.103.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, propone ai proponenti una riformulazione nel senso di inserire un riferimento alla Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mariani 18.103 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Renato BALDUZZI (ScpI), nel ritirare l'emendamento a sua prima firma 18.142 rileva come il giudizio del Governo non sia pienamente condivisibile.

Nazzareno PILOZZI (SEL) fa presente di volere insistere per la votazione dell'emendamento Zaratti 18.7, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che i fondi cui si fa riferimento nella proposta emendativa Zaratti 18.7 sono già allocati per finalità diverse da quelle previste nell'emendamento.

Nazzareno PILOZZI (SEL) osserva come quella della bonifica dall'amianto sia una questione prioritaria anche in considerazione dell'ampio uso che si è fatto di tale materiale fino al recente passato.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI ricorda come il provvedimento stanzi complessivamente circa 450 milioni di euro in favore dell'edilizia scolastica.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira l'emendamento Zaratti 18.7.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Losacco 18.69 a condizione che sia riformulato.

Angelo RUGHETTI (PD) chiede se con l'emendamento Losacco 18.69 si intenda procedere a tagli alla dotazione del fondo per l'edilizia scolastica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime assicurazioni al riguardo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Losacco 18.69 (*Nuova formulazione*).

Francesco LAFORGIA (PD) chiede le ragioni per le quali i relatori e il Governo hanno chiesto il ritiro dell'emendamento Moretti 18.42, di cui è cofirmatario.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, rileva la necessità di una copertura finanziaria.

Francesco LAFORGIA (PD) rileva come dall'emendamento non derivano a suo avviso effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva come manchi anche la quantificazione finanziaria.

Francesco LAFORGIA (PD) ritira quindi l'emendamento Moretti 18.42, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva come, in riferimento all'emendamento Franco Bosco 18.16, manchi anche la necessaria copertura finanziaria.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira l'emendamento Franco Bordo 18.16, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI esprime parere favorevole sui subemendamenti Balduzzi 0.18.158.0 e Mannino 0.18.158.2, mentre esprime parere contrario sul subemendamento Guerra 0.18.158.3.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere

conforme a quello del rappresentante del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Balduzzi 0.18.158.1 e Mannino 0.18.158.2.

Mauro GUERRA (PD) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.18.158.3, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 18.158 dei relatori, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire dopo le parole: nella singola regione con le seguenti: e della situazione del patrimonio edilizio scolastico.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo anche a nome del relatore per la I Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 18.158 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Mirella LIUZZI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 18.95.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede le ragioni della contrarietà espressa sull'emendamento in questione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come la contrarietà deriva delle finalità cui si intenderebbero destinare le risorse impegnate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuzzi 18.95.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere favorevole sull'emendamento Braga 18.86.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 18.86.

Mauro GUERRA (PD) chiede ai relatori e al Governo di motivare le ragioni della contrarietà sulla sua proposta emendativa.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva che dall'eventuale approvazione dell'emendamento Guerra 18.56 potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Mauro GUERRA (PD) osserva come la sua proposta emendativa non comporta oneri e anzi si muove nella logica complessiva delle misure.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alla parte consequenziale dell'emendamento, rileva come il Governo possa esprimere parere favorevole sulla sola lettera *b*).

Mauro GUERRA (PD) accetta quindi la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Guerra 18.56 come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere favorevole sull'emendamento Mosca 18.102.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mosca 18.102.

Simonetta RUBINATO (PD) nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 18.67, sottolinea l'importanza di adottare interventi per i comuni virtuosi, annunciandone tuttavia il ritiro.

Renato BALDUZZI (SCpI) osserva come l'emendamento Rubinato 18.67 sarebbe comunque da intendersi precluso ovvero assorbito.

Angelo RUGHETTI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 18.99.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Borghi 18.85, Bini 18.52, Giordano 18.77 e Grimoldi 18.91.

Mauro GUERRA (PD) chiede di rivedere il parere sull'emendamento a sua prima firma 18.49.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA ribadisce il parere contrario.

Mauro GUERRA (PD) ritira il suo emendamento 18.49, sottolineando la drammatica situazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Mariani 18.119, gli identici emendamenti Giulietti 18.30 e Mariani 18.107 e Saltamartini 18.126.

Nazzareno PILOZZI (SEL) insiste per la votazione dell'emendamento Pellegrino 18.147, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA ribadisce il parere contrario del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pellegrino 18.147.

Giulio MARCON (SEL) insiste per la votazione dell'emendamento Franco Bordo 18.15.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che la proposta emendativa non reca i necessari elementi di quantificazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Franco Bordo 18.15.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole sull'emendamento Guerra 18.55.

Le Commissioni approvano l'emendamento Guerra 18.55.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che l'emendamento Distaso 18.157 è stato ritirato.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 18.113.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mariani 18.113.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che l'emendamento Castricone 18.136 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA invita al ritiro dell'emendamento Bonavita-cola 18.155.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) chiede al rappresentante del Governo di motivare la sua posizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che la proposta emendativa Bonavita-cola 18.155 presenta problemi di copertura finanziaria, dal momento che prevede l'impiego di risorse stanziare ad altro scopo.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) rileva che l'emendamento 18.155 a sua prima firma rappresenta lo strumento più idoneo a realizzare l'obiettivo dell'intervento normativo. Ritiene, pertanto che le ragioni del parere contrario espresso dal Governo siano esclusivamente di natura politica.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA conferma che la proposta emendativa Bonavitacola 18.155 presenti problemi di copertura finanziaria, dovendo le risorse stanziare garantire l'avvio di lavori immediatamente cantierabili entro il 31 dicembre 2013. Invita, pertanto, i presentatori a ritirare la proposta emendativa e a presentare un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che si proceda alla votazione dell'emendamento 18.155 Bonavitacola.

Matteo BRAGANTINI (LNA) si associa alla richiesta del collega Sorial.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, conferma l'invito al ritiro, suggerendo ai presentatori di presentare sulla questione un ordine del giorno.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) non si dichiara disponibile a ritirare la proposta emendativa a sua firma e ne chiede la votazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonavitacola 18.155 e Bonavitacola 18.154.

Renato BALDUZZI (SCpI) chiede le ragioni per cui sia stato formulato un invito al ritiro della proposta emendativa Librandi 18.140, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA fa presente che l'emendamento Librandi 18.140 presenta problemi di copertura finanziaria, analogamente all'emendamento Librandi 18.140.

Renato BALDUZZI (SCpI) ritira gli emendamenti Librandi 18.140 e 18.155, dei quali è cofirmatario.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che

è stato ritirato l'emendamento Bobba 18.153.

Nazzareno PILOZZI (SEL) chiede le ragioni per cui il Governo ha formulato un invito al ritiro della proposta emendativa Zan 18.79, della quale è cofirmatario, rilevando come la stessa sia volta a prevedere il finanziamento di interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, per l'importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI fa presente che l'emendamento in esame, oltre a presentare problemi di copertura finanziaria, non è coerente con le finalità dell'intervento normativo.

Nazzareno PILOZZI (SEL), nel replicare all'intervento del rappresentante del Governo, ricorda come nel corso della discussione sia stato approvato l'articolo aggiuntivo dei relatori 26.026, come riformulato, volto a consentire, in deroga alla vigente normativa in materia di contratti di appalto, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zan 18.79.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che gli emendamenti Catania 18.141 e Rughetti 18.100 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 18.98 Catalano.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI esprime parere favorevole sugli emendamenti 28.22 e 32.120 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano le proposte emendative 28.22 e 32.120 dei relatori.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, nel passare

all'esame delle proposte subemendative riferite all'emendamento 41.133 dei relatori, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sul subemendamento Guidesi 0.41.133.1, parere favorevole sui subemendamenti Busto 0.41.133.3 e 0.41.133.4. Esprime, altresì, parere contrario sul subemendamento Mannino 0.41.133.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Guido GUIDESI (LNA) illustra le finalità della proposta sub emendativa a sua firma, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Guidesi 0.41.133.1.

Federica DAGA illustra le proposte subemendative Busto 0.41.133.3 e 0.41.133.4, delle quali è cofirmataria, auspicandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Busto 0.41.133.3 e 0.41.133.4.

Federica DAGA chiede le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sul subemendamento Mannino 0.41.133.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Mannino 0.41.133.1 e Busto 0.41.133.2.

Alessandro BRATTI (PD) invita i relatori a valutare la possibilità di riformulare il loro emendamento 41.133, inserendo, dopo le parole « rifiuti speciali », le parole: « pericolosi e non ». Fa infatti presente che nell'attuale formulazione l'aggettivo pericolosi può intendersi riferito soltanto ai « rifiuti urbani » e non anche ai « rifiuti speciali », i quali però possono essere pericolosi o non pericolosi.

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore della V Commissione, con il parere

favorevole del Governo, riformula l'emendamento 41.133 dei relatori, nei termini suggeriti dal deputato Bratti.

Le Commissioni approvano l'emendamento 41.133 (*Nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore della V Commissione, passando all'esame dell'articolo aggiuntivo 49.042 dei relatori, esprime parere contrario sul subemendamento Castelli 0.49.042.1.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Laura CASTELLI (M5S) avanza una richiesta di chiarimento in merito alle finalità perseguite dall'articolo aggiuntivo 49.042 dei relatori, su cui manifesta perplessità in ordine ai contenuti.

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore della V Commissione, rileva che l'articolo aggiuntivo in esame è volto a rafforzare le misure di raccordo e coordinamento interno alle amministrazioni in materia di *spending review*. Sottolinea che tale proposta emendativa risponde all'esigenza di consentire al Governo di costituire un comitato interministeriale che possa svolgere un'efficace attività di indirizzo sulla razionalizzazione della spesa pubblica. Evidenzia che si intende ottimizzare l'organizzazione del Governo ai fini di un più incisivo controllo sulla riallocazione della spesa.

Laura CASTELLI (M5S) avanza rilievi critici in ordine ai parametri indicati per la nomina dei componenti del predetto comitato interministeriale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che si è optato per l'utilizzo di parametri di riferimento trasparenti e predeterminati.

Giulio MARCON (SEL) rileva un'evidente asimmetria tra il titolo della proposta

emendativa e il contenuto dell'articolo, che si concentra prevalentemente sui criteri di nomina del Commissario.

Guido GUIDESI (LNA), nel contestare nel merito l'articolo aggiuntivo 49.042 dei relatori, esprime perplessità in ordine ai costi di funzionamento della figura del Commissario straordinario ed in relazione al ruolo ad esso assegnato. Precisa che tale materia appare del tutto estranea ai contenuti propri del decreto-legge ed esprime altresì dubbi in ordine al profilo della trasparenza della procedura selettiva volta ad individuare la figura del Commissario straordinario.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), nel ritenere del tutto inadeguato ed insufficiente il provvedimento in esame rispetto alle finalità perseguite, esprime forte contrarietà sull'articolo aggiuntivo in esame. Richiama l'esperienza non positiva del Governo Monti che non è stato in grado di incidere sulla spesa pubblica pur essendo un Governo tecnico e scevro da condizionamenti politici. Cita in particolare le iniziative senza esito promosse dal professor Giarda in ordine alle misure di contenimento della spesa pubblica, nonché il ruolo svolto dal Commissario Bondi, che non è riuscito in alcun modo a ridimensionare e razionalizzare la spesa pubblica. Nel ritenere del tutto inaccettabile il testo della proposta emendativa in esame, reputa del tutto inutile voler individuare una nuova figura di commissario straordinario. Paventa quindi il rischio che risulti già individuabile l'identità del futuro commissario sulla base dei specifici requisiti indicati dalla norma che si intende approvare.

Giampaolo GALLI (PD) fa presente che occorre stabilire con certezza i poteri del Commissario straordinario e che è necessario perseguire concretamente e seriamente l'obiettivo della riduzione della spesa pubblica.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel sottolineare la sua contrarietà a un articolo

aggiuntivo che mobilita fondi ed è contrario all'obiettivo della riduzione della spesa pubblica, fa presente che tale articolo aggiuntivo è stato presentato contravvenendo agli accordi raggiunti nell'ufficio di presidenza relativamente all'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite. Chiede pertanto ai relatori di ritirare l'articolo aggiuntivo facendo peraltro presente che sulla materia è già intervenuto il decreto-legge del 7 maggio 2012, n. 52. Rileva, infine, che il comma 3 della disposizione in esame prevede che il Commissario sia scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, circostanza questa che esclude la possibilità di ricorrere, ovviamente senza spese aggiuntive, alla competenza dei funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione.

Bruno TABACCI (Misto-CD) osserva che la proposta emendativa dei relatori colma una lacuna del nostro ordinamento e, a suo avviso, il Governo avrebbe dovuto prevedere già nel testo originario del decreto tale disposizione. Ritiene, infatti, che l'articolo aggiuntivo può realizzare l'obiettivo della riduzione della spesa pubblica in quanto è necessaria una figura competente quale quella del Commissario per aggredire una spesa pubblica, quella italiana, che si attesta attorno a 800 miliardi di euro. Ritiene che sarebbe opportuno un intervento legislativo finalizzato a evitare ipotesi di cumulo di stipendio o indennità e pensione. Fa presente, infine, che ove tale Commissario fosse individuato nella persona del professor Giarda tale scelta sarebbe senza dubbio da condividere in ragione delle sue indiscutibili competenze in materia.

Nazzareno PILOZZI (SEL), nell'apprezzare l'intervento del collega Tabacci, rileva che l'articolo aggiuntivo in esame cambia il senso politico dell'intero decreto in discussione. A suo avviso, infatti, non può condividersi l'inserimento di una figura quale quella del Commissario straordinario cui sarà dovuta una indennità. Ribadisce che l'individuazione dei settori di spesa pubblica dove apportare tagli, pensa

ad esempio agli F35, non necessita di una nuova figura dedicata. Fa presente che la vera riduzione della spesa pubblica necessita, invece, di un piano di ristrutturazione serio certamente non realizzato dalla disposizione in esame.

Rocco PALESE (Pdl), nel ricordare che la presentazione di questo articolo aggiuntivo costituisce effettivamente una deroga da parte dei relatori a quanto stabilito nell'Ufficio di presidenza in relazione alla programmazione dell'esame del provvedimento, osserva che già il Governo Monti aveva individuato nel Commissario straordinario una figura fondamentale per cercare di intervenire sugli sprechi causati dalla corruzione, dagli appalti, dalla sanità denunciati dalla Corte dei Conti. Nell'evidenziare che il Commissario straordinario non era riuscito, nell'esperienza del Governo precedente, ad agire con efficacia, afferma che l'articolo aggiuntivo mira ad attribuire al Commissario quei poteri straordinari utili a rendere effettiva la riduzione della spesa pubblica. A suo avviso, infine, la carica del Commissario straordinario potrebbe essere senza dubbio ricoperta in ragione delle sue competenze dal professor Giarda.

Daniele PESCO (M5S), nel rilevare che la legge n. 243 del 2012 sull'attuazione del principio del pareggio di bilancio aveva già previsto un organismo con il compito di valutare la spesa pubblica, fa presente, tuttavia, che, ad oggi, tale organismo non è mai stato costituito. Ritiene, pertanto, che la figura del Commissario straordinario non è una priorità per realizzare l'obiettivo della *spending review*. Osserva che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto con la collaborazione dei cittadini creando una sinergia pubblico-privato anche attraverso l'istituzione di una sorta di «agenzia delle uscite» che controlli l'oculatazza delle spese.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), nel fare presente che l'obiettivo di tutti i componenti delle Commissioni è senza dubbio quello di razionalizzare la spesa

pubblica, dichiara tuttavia di non condividere la *ratio* dell'articolo aggiuntivo in esame. Ritiene, infatti, superflua la figura del Commissario straordinario in quanto nella pubblica amministrazione vi sono funzionari e dirigenti capaci di coordinare l'attività finalizzata alla *spending review*. Osserva che la presentazione di questa proposta emendativa ha costituito una deroga a quanto stabilito in materia di programmazione dell'esame del provvedimento da parte dell'Ufficio di presidenza e chiede al Presidente Boccia di garantire la presenza della sua componente politica alla riunioni dell'Ufficio di presidenza medesimo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel ringraziare i colleghi per la proficua discussione dichiara la piena disponibilità del Governo a confrontarsi con il Parlamento in ogni sede al fine di approfondire questa fondamentale materia. Rileva che la disposizione in esame non è assolutamente estranea all'obiettivo del provvedimento di rilanciare l'economia del Paese. Giudica interessante le considerazioni dell'onorevole Pesco circa la necessità di realizzare un'«agenzia delle uscite» che vigili sulla riduzione della spesa pubblica. Osserva che per realizzare effettivamente la *spending review* è necessario aggredire i costi standard, agire sulle detrazioni fiscali stimate in 250 miliardi e muoversi sul terreno dei rapporti con le imprese. Nel fare presente che la proposta emendativa prevede che il Commissario straordinario sia individuabile anche tra persone estranee all'Amministrazione solo al fine di garantire la competenza di tale soggetto, si dichiara favorevole a qualunque intervento legislativo finalizzato a evitare ipotesi di cumulo stipendio-pensioni.

Le Commissioni respingono il subemendamento Castelli 0.49.042.1.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che, stando agli accordi intercorsi tra i gruppi, l'articolo aggiuntivo 49.012 dei relatori non può essere discusso.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, obietta che gli accordi intercorsi tra i gruppi non implicano affatto che non si discuta l'articolo aggiuntivo 49.012 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Castelli 0.49.042.3 e 0.49.042.2 e approvano l'articolo aggiuntivo 49.042 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, comunica che i relatori hanno ritirato l'emendamento 41.134 e che sono pertanto decaduti i relativi subemendamenti.

Maino MARCHI (PD) ricorda che il suo gruppo ha ritirato un emendamento all'articolo 41 in considerazione dell'emendamento dei relatori, che ora però viene meno.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, conferma l'impegno dei relatori a trovare una formulazione che riscontri il consenso dei gruppi. Avverte quindi che si passa all'esame dell'emendamento 30.102 dei relatori.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo subemendamento 0.30.102.1, dicendosi certo che l'articolo 30, anche con le modifiche introdotte dall'emendamento dei relatori, farà venire meno ogni tutela contro gli stravolgimenti edilizi, anche nei centri storici, e provocherà la crescita di ecomostri.

Chiara BRAGA (PD), pur conservando le sue perplessità sull'articolo 30, che considera una forzatura, ritiene che l'emendamento ne riduca l'effetto nocivo e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo su di esso.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), intervenendo in dissenso dal gruppo, sottolinea che l'emendamento dei relatori aggira i problemi evidenziati nel corso della discussione in relazione all'articolo 30, consentendo comunque la demolizione e

la ricostruzione degli edifici nei centri storici senza rispetto della sagoma: semplicemente, questo si potrà fare, anziché con la SCIA, con il permesso di costruire.

Nazzareno PILOZZI (SEL) rileva che salvare le zone A non assicura comunque contro il rischio di stravolgimento del tessuto urbano, anche dei centri storici, che sono il vero patrimonio di questo Paese. In sostanza, si affidano le trasformazioni dei centri storici agli amministratori locali e alle imprese, ossia a soggetti interessati a compiacere i cittadini.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Pesco 0.30.102.1 e approvano l'emendamento 30.102 del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prende atto che vengono ritirati gli emendamenti Matarrese 30.93, Grimoldi 30.82, Pellegrino 30.3 e Zan 30.4.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che è stato ritirato l'emendamento De Rosa 30.47.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Braga 30.71, Daga 30.32 e Terzoni 30.49.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori, non saranno posti in votazione gli emendamenti 30.77 e 30.96.

Chiara BRAGA (PD) dichiara di condividere l'emendamento Saltamartini 30.91, illustrandone le ragioni.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl), in considerazione dell'esame approfondito che è stato svolto dalle Commissioni in merito alla disciplina dell'articolo 30, ritira il proprio emendamento 30.91.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Tabacci 46.11. (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respingono il subemendamento 0.5.90.1. Crippa.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI riformula l'emendamento 5.90 del Governo, in materia di ciclo dei rifiuti, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso della discussione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.90 (*Nuova formulazione*) del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che è stato ritirato il subemendamento 0.44.10.1 Milanato, fatto proprio dall'onorevole Pa-
lese.

Le Commissioni approvano l'emendamento 44.10 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che sono stati ritirati i subemendamenti 0.1.52.1. Latronico e 0.1.52.2 Saltamartini. Avverte altresì che è stato accantonato l'articolo aggiuntivo 56.026 dei relatori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che il tema oggetto dell'articolo aggiuntivo 56.026 dei relatori dovrebbe essere trattato nell'ambito dell'esame di un provvedimento *ad hoc*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.56.027.1 Bragantini e approvano l'articolo aggiuntivo 56.027 dei relatori.

Giulio MARCON (SEL) invita i relatori e il Governo a riconsiderare il suo emendamento 56.7 e l'articolo aggiuntivo Currò 56.022, in materia di Tobin Tax, esprimendo quindi sugli stessi un parere favorevole. Evidenzia, infatti, come l'attuale disciplina in materia sia assolutamente inadeguata, non essendo la tassa applicabile al 98 per cento delle transazioni

finanziarie e determinando un gettito sensibilmente inferiore a quello previsto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ribadisce il parere contrario sulle proposte emendative in esame, illustrandone le ragioni e ritenendo che comunque una riforma della disciplina della Tobin Tax debba costituire oggetto di un autonomo provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che non vi siano ragioni per esprimere parere contrario sull'emendamento Marcon 56.7, se non la pregiudiziale contrarietà alle proposte avanzate dall'opposizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA sottolinea preliminarmente che se le stime riportate fossero corrette, ciò sarebbe un buon motivo perché il Governo riflettesse sulla struttura della norma. In secondo luogo, ricorda che la materia è stata oggetto di discussione nell'ultima legge di stabilità e che vi è interesse del Parlamento a proseguire nella strada intrapresa e il Governo non può non tenerne conto. Osserva che il quadro generale è in evoluzione, anche a livello europeo, pertanto l'Esecutivo dovrà intervenire senza incidere sulla tassazione di tipo tradizionale. Chiede a tutti di comprendere che dietro la posizione prudente del Governo vi è la necessità di delineare soluzioni strutturali e condivise.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Marcon 56.7 e dell'articolo aggiuntivo Currò 56.022.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dimostra disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo Currò 56.022, in cambio dell'assicurazione da parte della presidenza e del Governo di porre mano alla riforma sulla tassazione delle transazioni finanziarie.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, sottolinea che, per parte sua, si impegna a sostenere una modifica legislativa nel senso auspicato dal collega Villarosa. Osserva che il dibattito è aperto sull'adeguamento delle rendite finanziarie a quelle europee. Ribadisce la richiesta di ritirare l'emendamento Marcon 56.7 e l'articolo aggiuntivo Currò 56.022.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo Currò 56.022.

Giulio MARCON (SEL) ritira il proprio emendamento 56.7.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 52.44 dei relatori.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, il presidente Boccia aveva assicurato che si sarebbe risolta la questione relativa alla necessità di rivedere il contenuto dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05 in materia di incompatibilità, approvato nella seduta dello scorso 16 luglio. Chiede quindi di correggere il testo dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 luglio le Commissioni hanno approvato l'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05. Osserva che a seguito di una più attenta valutazione sui contenuti dell'articolo aggiuntivo si rendono necessarie alcune modifiche. Sottopone pertanto all'approvazione delle Commissioni la seguente formulazione dell'articolo aggiuntivo: « Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applichi rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici

territoriali con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ».

Angelo RUGHETTI (PD), sottolineato che il decreto-legge n. 138 del 2011 fa riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, sarebbe più opportuno prevedere nel testo 20 mila abitanti trattandosi di una norma interpretativa.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) esprime soddisfazione per la disponibilità di correggere il contenuto dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05 nel senso di prevedere l'incompatibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Dichiara pertanto di non condividere una correzione che elevasse il numero degli abitanti a 20 mila.

Gianclaudio BRESSA (PD) riterrebbe preferibile riscrivere il testo dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05 nel senso di non applicare l'incompatibilità alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica a comuni fino a 15 mila abitanti. L'interpretazione autentica darebbe luogo a condizioni di disparità tra chi si è assoggettato alla norma e chi invece beneficerebbe della modifica interpretativa che le Commissioni si accingono ad approvare.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al presidente Boccia di chiarire la modalità con cui la modifica in discussione sarà posta in votazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che la sede referente consente alle Commissioni di valutare nuovamente il contenuto di emendamenti precedentemente approvati. Sottoporrà pertanto alle Commissioni il testo da lui illustrato.

Donata LENZI (PD) osserva che si tratta di materia delicatissima e che tocca diritti fondamentali, non ritiene pertanto opportuno affrontarla con queste modalità. Sottolinea che in base al decreto del

Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è ineleggibile alla carica di deputato il sindaco di un comune con più di 20 mila abitanti. Sollecita a prevedere una normativa in cui le cause di ineleggibilità siano coerenti con quelle delle incompatibilità. Ritiene quindi preferibile prevedere l'incompatibilità per i sindaci di comuni con più di 20 mila abitanti altrimenti.

Angelo RUGHETTI (PD) concorda con la collega Lenzi che le cause di ineleggibilità e di incompatibilità debbano essere applicate alla medesima tipologia di comuni: si può scegliere se abbassare la soglia di ineleggibilità a 15 mila abitanti o elevare l'incompatibilità a 20 mila.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel comprendere le ragioni dei colleghi Lenzi e Rughetti, chiede se vi sia consenso a prevedere l'incompatibilità per i sindaci di comuni con più di 15 mila abitanti.

Laura CASTELLI (M5S) sottolinea che il proprio gruppo è contrario nel merito all'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05 anche nel testo corretto.

Giulio MARCON (SEL), pur condividendo la necessità di correggere il testo dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05, dichiara voto contrario e comunica che la collega Nardi ha ritirato la sua firma.

Guido GUIDESI (LNA) ribadisce la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo anche nel testo eventualmente corretto e invita i colleghi ad affrontare la questione di ineleggibilità e incompatibilità in una sede più appropriata. Chiede se vi sia la possibilità di sopprimere l'articolo aggiuntivo 29.05 già approvato.

Matteo RICHETTI (PD) ritiene formalmente e sostanzialmente sbagliato riaprire una discussione sull'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05, dopo la disponibilità a correggere il testo accordata dalla maggioranza dei gruppi. È necessario correggere il testo con riguardo al numero degli abitanti ed eliminare il riferimento tem-

porale per superare le condizioni di disparità che si verificherebbero.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che il deputato Richetti abbia fatto un'ottima sintesi della questione testé affrontata.

Le Commissioni approvano la proposta di modifica del contenuto dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05 formulata dal presidente.

Il Vice Ministro Stefano FASSINA intervenendo sul subemendamento Di Gioia 0.61.35.2 si rimette alle Commissioni.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sui lavori delle Commissioni, chiede chiarimenti alla presidenza sui tempi e sull'organizzazione dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che manca l'esame di poche proposte emendative per concludere il provvedimento e che le Commissioni sono in attesa di ricevere dal Ministero dell'economia e delle finanze alcuni chiarimenti in ordine alle coperture previste per alcuni di questi emendamenti e subemendamenti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede al Governo chiarimenti in merito all'effettiva utilizzazione delle somme raccolte con la destinazione dell'8 per mille, dal momento che sono state indicate come copertura per alcune delle proposte emendative in esame.

Giulio MARCON (SEL) fa presente che il totale della gestione statale dei fondi raccolti con la destinazione dell'8 per mille ammonta ad una somma compresa fra i 130 e i 140 milioni, dei quali un terzo è già stato impiegato per finalità diverse rispetto a quelle indicate dai cittadini. È necessario a suo giudizio che il Governo si impegni affinché queste somme siano effettivamente impiegate per le finalità loro proprie.

Laura CASTELLI (M5S) dichiara la propria contrarietà al fatto che i fondi raccolti con la destinazione dell'8 per mille siano indicati come copertura finanziaria per alcune delle proposte emendative in esame. Propone a tale riguardo di utilizzare come copertura piuttosto l'aumento dei canoni per alcune concessioni statali, come ad esempio quelle televisive. Chiede infine al Governo di quantificare quanto peserebbe in termini di PIL un aumento delle accise sui carburanti.

Il Vice Ministro Stefano FASSINA assicura che il Governo è consapevole della necessità che i fondi raccolti con la destinazione dell'8 per mille siano utilizzati per gli scopi loro propri e si impegna perciò affinché tali fondi siano ripristinati quanto prima, anche per il 2013, a partire dalla legge di stabilità.

Giulio MARCON (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sull'organizzazione dei tempi restanti per concludere l'esame del provvedimento.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce la necessità, già avanzata in precedenza, che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea il Governo si attenga scrupolosamente al testo come modificato dalle Commissioni.

Emanuele FIANO (PD) segnala che alcune delle proposte emendative che devono essere ancora esaminate dalle Commissioni prima di votare il mandato ai relatori a riferire in Assemblea si trovano attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica delle relative coperture finanziarie.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, conferma quanto riferito dal deputato Fiano, aggiungendo che, se le Commissioni intendono votare ora il mandato ai relatori a riferire in Assemblea, gli emendamenti mancanti potranno essere esaminati direttamente in Assemblea.

Laura CASTELLI (M5S) lamenta il fatto che le Commissioni attendano da troppo tempo gli esiti della verifica del Ministero dell'economia e delle finanze sugli emendamenti non ancora esaminati dalle Commissioni.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che si tratta di un gruppo di proposte emendative già esaminate dalle Commissioni e accantonate.

Emanuele FIANO (PD) propone di sospendere la seduta e convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per deliberare in ordine alla questione posta dalla Presidenza.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, sospende brevemente la seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ricorda che le Commissioni dovranno procedere alla votazione dell'emendamento Manfredi 41.124, che era stato accantonato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che l'emendamento richiamato dal presidente Boccia non era stato accantonato, bensì ritirato.

Maino MARCHI (PD) precisa che l'emendamento Manfredi 41.124 era stato ritirato sulla base di un impegno assunto dai relatori, nel senso di procedere ad una sua riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, rileva come il contenuto dell'emendamento Manfredi 41.124 vada recuperato, riguardando esso un tema molto importante quale quello dei rifiuti della regione Campania e, pertanto, è atteso sia da parte della stessa regione sia da parte del Ministero dell'ambiente.

Per tali ragioni, reputa opportuno presentare, anche a nome dell'altro relatore,

deputato Sisto, l'emendamento 41.135 (*vedi allegato*) che riproduce il contenuto del suddetto emendamento Manfredi 41.124.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva che i relatori continuano a presentare emendamenti contrariamente a quanto avevano assicurato nella giornata di ieri.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che, se c'è una richiesta in tal senso da parte dei gruppi, l'emendamento dei relatori 41.135 può anche essere ritirato, nonostante sarebbe opportuno mantenerlo, per le ragioni suddette.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiarisce che il problema non è costituito dall'emendamento 41.135 in sé, ribadendo che, a suo avviso, è il metodo complessivo che non funziona.

Guido GUIDESI (LNA) si associa alle considerazioni critiche formulate dal collega Sorial in merito al metodo di lavoro seguito. In particolare, chiede che siano rese note le proposte emendative accantonate in attesa di trovare una soluzione concernente la copertura degli oneri finanziari da esse rispettivamente recati.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ritiene che, al punto in cui è lo stato di avanzamento dei lavori, sarebbe opportuno procedere al ritiro delle proposte emendative accantonate, con l'intesa di ripresentarle eventualmente nel prosieguo dell'esame del provvedimento in Assemblea, una volta risolte le questioni attinenti alla loro copertura finanziaria, per passare direttamente alla votazione del conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni concordano.

Procede, dunque, a elencare le proposte emendative accantonate che affrontano particolari questioni da affrontare nel prosieguo dell'iter del provvedimento

in Assemblea: 19.22 dei relatori, Sani 46.02, 56.026 dei relatori, Bellanova 58.13, Capodicasa 58.4, Di Gioia 0.61.35.2 e 0.61.35.3, 61.35 dei relatori, Peluffo 61.3, Centemero 61.30, Ginefra 61.2, Giammanco 61.12, Librandi 61.16, Giammanco 61.11, Caso 61.5, Caparini 61.4, Caso 61.6, gli identici Palese 61.10, Covello 61.25 e Centemero 61.31, nonché Daniele Farina 73.60.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al presidente Boccia di rendere noto alle Commissioni l'orientamento che i relatori intendono seguire nella successiva fase dell'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, assicura che entrambi i relatori assumeranno il ruolo di garanti del lavoro svolto presso le Commissioni di merito.

Pertanto, se il numero degli emendamenti presentati dai gruppi sarà contenuto, chiederanno al Governo di non ricorrere alla posizione della questione di fiducia.

A questo proposito fa presente che, evidentemente, è rimessa alla responsabilità di ciascun gruppo la scelta di non presentare un numero eccessivo di emendamenti, in modo che, nel corso dell'esame in Assemblea, si riesca a incidere ulteriormente sul testo, sempre nell'ottica della collaborazione nonostante le posizioni, talvolta molto distanti tra loro, dei vari gruppi.

Avendo i gruppi rinunciato al termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 41.135 dei relatori, pone dunque in votazione l'emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento 41.135 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prima di passare alle dichiarazioni di voto finale e, quindi, al conferimento del mandato ai relatori, rivolge un ringraziamento a tutti i componenti delle Commissioni e ai membri del

Governo che si sono alternati nel corso delle varie giornate, rilevando come, nonostante il confronto sia stato particolarmente duro in certi momenti, tuttavia non è mai venuto meno lo spirito costruttivo, volto al miglioramento del testo, anche in presenza di posizioni assai differenziate.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI propone una correzione dell'emendamento Meloni Marco 59.3, già approvato dalle Commissioni, nel senso di sostituire le parole « 30 luglio 2013 » con le seguenti: « quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge ».

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, oltre alla correzione proposta dal sottosegretario Galletti, sottopone alle Commissioni la seguente proposta di coordinamento del testo:

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2, le parole: « misura massima di copertura del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione » sono sostituite dalle seguenti: « misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione » e le parole: « ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli » sono sostituite dalle seguenti: « fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli »;

alla lettera a), numero 3, le parole: « di accesso e di gestione della garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche »;

al comma 5, il primo periodo è soppresso e le parole: « Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ».

All'articolo 2:

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 8 » sono aggiunte le seguenti: « , secondo periodo »;

al comma 7:

alla lettera b), le parole: « di scopo » sono soppresse;

alla lettera c), le parole: « che svolgono le banche » sono sostituite dalle seguenti: « che devono essere svolte dalle banche » e le parole: « sulla misura » sono sostituite dalle seguenti: « sulle misure previste dal presente articolo ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « Agli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui », le parole: « sono attribuite » sono sostituite dalle seguenti: « sono destinate », le parole: « fonti finanziarie » sono sostituite dalle seguenti: « risorse finanziarie » e le parole: « non possono essere destinatari » sono sostituite dalle seguenti: « non sono destinatari »;

al comma 2, le parole: « decreto interministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dello sviluppo economico »;

al comma 4, le parole: « per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 » e le parole: « dal medesimo Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministero dello sviluppo economico ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole da: « Per le gare » fino a: « 12 novembre 2011, n. 226 » sono sostituite dalle seguenti: « I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di

cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 », *le parole:* « decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 » *sono sostituite dalle seguenti:* « medesimo regolamento » *e le parole:* « 1 gennaio 2014 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° gennaio 2014 »;

al comma 5, le parole: « dal comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del comma 3 del presente articolo », *le parole:* « degli oneri » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle somme » *e le parole:* « sono versati » *sono sostituite dalle seguenti:* « è versato »;

al comma 6, dopo le parole: « delle gare » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 2 » *e le parole:* « degli enti locali e delle imprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « per gli enti locali e per le imprese »;

al comma 7, le parole: « e dell'energia elettrica » *sono soppresse, le parole:* « impianti di distribuzione carburanti » *sono sostituite dalle seguenti:* « impianti di distribuzione di carburanti », *dopo le parole:* « 19 aprile 2013 » *sono inserite le seguenti:* « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013, » *e dopo le parole:* « 7 agosto 2003 » *sono aggiunte le seguenti:* « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003 ».

All'articolo 5:

al comma 3:

al comma 1, dopo la parola: « convertito » *sono inserite le seguenti:* « , con modificazioni, »;

al primo periodo, le parole: « n. 6/1992 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 6/92 del 29 aprile 1992 » *e le parole:* « paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 » *sono sostituite dalle seguenti:* « paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99 »;

al secondo periodo, le parole: « Autorità per l'energia elettrica e del gas » *sono sostituite dalle seguenti:* « Autorità per l'energia elettrica e il gas »;

al comma 4, le parole: « dal 1 gennaio 2014 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° gennaio 2014 », *le parole:* « valore di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « valore di cui al comma 3, primo periodo, » *e le parole:* « come definito al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « come definito al comma 3 »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « n. 6/1992 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 6/92 del 29 aprile 1992 », *le parole:* « valore di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « valore di cui al comma 3, primo periodo, » *e le parole:* « paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 » *sono sostituite dalle seguenti:* « paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99 »;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « secondo quanto previsto dall'articolo 17 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), »;

al comma 3, le parole: « anni 2014-2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « anni 2014 e 2015 » *e le parole da:* « recante » *fino a:* « accisa », *sono soppresse;*

al comma 4, le parole: « Ministro dell'economia e finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso, terzo periodo, le parole: « apporti di capitale dalle imprese italiane » sono sostituite dalle seguenti: « apporti di capitale delle imprese italiane ».

All'articolo 9:

al comma 4, primo periodo, le parole: « e indicano quali iniziative ed atti da adottare » sono sostituite dalle seguenti: « e indicano quali iniziative e atti adottare »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ».

All'articolo 10:

al comma 3, alla lettera a), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato ».

All'articolo 13, comma 2:

alla lettera a), prima della parola: « altresì » e dopo la parola: « scolastiche » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), dopo la parola: « finanze » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 17, comma 1, lettera d), capoverso 15-quinquies, la parola: « ai », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « a ».

All'articolo 18:

al comma 9:

al secondo periodo, le parole: « l'ANCI » sono sostituite dalle seguenti: « l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) »;

al terzo periodo, le parole: « Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) » sono sostituite dalle seguenti: « ANCI »;

al comma 13, la parola: « milione » è sostituita dalla seguente: « milioni ».

All'articolo 19:

ai commi 1 e 2, le parole: « piano economico finanziario », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario »;

al comma 1:

alla lettera a), al numero 3, capoverso 8-bis, secondo periodo, le parole: « che faccia » sono sostituite dalle seguenti: « che fa »;

alla lettera b):

al numero 1, capoverso, le parole: « può indire » sono sostituite dalle seguenti: « possa indire », le parole: « può provvedere » sono sostituite dalle seguenti: « possa provvedere »;

al numero 2, capoverso 3-quater:

al primo periodo, dopo le parole: « contratto di finanziamento o » sono inserite le seguenti: « in mancanza » e dopo le parole: « della sottoscrizione o » è inserita la seguente: « del »;

al quarto periodo, le parole: « rimane valido » sono sostituite dalle seguenti: « rimanga valido »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « pubblico privato » sono sostituite dalle seguenti: « pubblico-privato »;

alla lettera c), le parole: « Al fine di favorire » sono sostituite dalle seguenti: « 2-ter. Al fine di favorire », le parole: « pubblico privato », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « pubblico-privato »;

alla lettera d), le parole: « aiuti di stato. » sono sostituite dalle seguenti: « aiuti di Stato ».

All'articolo 20:

al comma 1, primo periodo, le parole: « Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi » sono sostituite dalle seguenti: « Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare »;

al comma 2, le parole: « Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero »;

al comma 5, le parole: « Il Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro »;

alla rubrica, dopo la parola: « Riprogrammazione » è inserita la seguente: « degli ».

All'articolo 21:

alla rubrica, le parole: « Differimento operatività garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « Differimento dell'operatività della garanzia ».

All'articolo 22:

al comma 1, alla lettera a), e ovunque ricorrono, le parole: « marino costiere » sono sostituite dalle seguenti: « marino-costiere »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « un tetto massimo » sono sostituite dalle seguenti: « un limite massimo »;

al secondo periodo, le parole: « L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla

loro autonomia impositiva e tariffaria » sono sostituite dalle seguenti: « L'utilizzo delle entrate rinvenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali » e le parole: « relazioni di bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « relazioni sul bilancio »;

al quinto periodo, le parole: « Dalla misura » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma ».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: « le lettere a) e b) sono soppresse » sono sostituite dalle seguenti: « le lettere a) e b) sono abrogate ».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « al comma 1, le parole: "d'intesa" » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, le parole: "d'intesa con" » e le parole: « sono sostituite dalle seguenti: "approva" » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite dalle seguenti: "è approvata" »;

alla lettera b), le parole: « e per i corrispettivi » sono sostituite dalle seguenti: « e dei corrispettivi »;

al comma 3:

alla lettera b), capoverso 4-bis:

al primo periodo, le parole: « la riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « il pagamento »;

al terzo periodo, le parole: « sul far salire » sono sostituite dalle seguenti: « nel diritto di far salire » e le parole: « non si incorra in » sono sostituite dalle seguenti: « non si verifichino ».

All'articolo 25:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « destinate agli oneri » sono sostituite dalle seguenti: « destinate a coprire gli oneri »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo parole: « dicembre 2012 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « del corrispondente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo »;

al comma 10, le parole: « della legge » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge ».

All'articolo 28:

al comma 2, primo periodo, la parola: « decadenziale » è sostituita dalla seguente: « perentorio »;

al comma 3, le parole: « a tale data » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data di emanazione del provvedimento stesso » e dopo le parole: « dell'articolo 118 » è inserita la seguente: « dello »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 117 » sono inserite le seguenti: « del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, »;

al comma 5, le parole da: « secondo periodo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni »;

al comma 6, le parole: « in relazione » sono sostituite dalle seguenti: « per motivi attinenti »;

al comma 8, le parole: « ed è altresì indicato » sono sostituite dalle seguenti: « , e sono altresì indicati »;

al comma 9, le parole: « legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2. » sono sostituite dalle se-

guenti: « legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. »;

al comma 10, le parole: « al detta » sono sostituite dalle seguenti: « alla medesima »;

al comma 12, le parole: « Conferenza unificata, sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti » e dopo le parole: « individuati al comma 10 » sono aggiunte le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 29:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « i regolamenti ministeriali » sono sostituite dalle seguenti: « gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, »;

il secondo periodo è soppresso.

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera f):

all'alinea, sono premesse le seguenti parole: « nel capo III del titolo II, »;

al capoverso: « ART. 23-bis », comma 4, le parole: « A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 » sono sostituite dalle seguenti: « A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, »;

alla lettera g), capoverso « 4-bis », lettera b), la parola: « primarie » è sostituita dalla seguente: « primaria » e le parole: « ultimate o » sono soppresse;

alla lettera h), capoverso « 5-bis », dopo le parole: « lettere a), b) e d), » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 3, le parole: « Ferma restando la » sono sostituite dalla seguente: « Salva ».

All'articolo 31:

al comma 4:

alla lettera d), le parole: « stati avanzamento lavori » sono sostituite dalle seguenti: « stati di avanzamento dei lavori »;

al comma 8, la parola: « nonché » è sostituita dalla seguente: « ovvero ».

All'articolo 32:

al comma 1:

alla lettera b), numero 2), capoverso « 6-ter », le parole: « di cui agli articoli 17, 28 e 29 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo »;

alla lettera c), capoverso « 5-bis », le parole: « e addetti » sono sostituite dalle seguenti: « e per gli addetti »;

al comma 4, capoverso « 2-bis », le parole: « e la Conferenza permanente » sono sostituite dalle seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza »;

al comma 7, le parole: « Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano ».

All'articolo 33:

al comma 1, la parola: « altra » è soppressa.

All'articolo 36:

al comma 2, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti » e dopo le parole: « per l'anno 2013, » sono inserite le seguenti: « per la ».

All'articolo 40:

alla rubrica e al comma 1, le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo »;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « per essere riassegnati » sono sostituite dalle seguenti: « , ai fini della loro riassegnazione »;

al secondo periodo, le parole: « in entrata » sono sostituite dalle seguenti: « all'entrata ».

All'articolo 41:

al comma 2:

al capoverso, « 2-bis », secondo periodo, le parole: « del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « e utilizzati » sono sostituite dalle seguenti: « , e utilizzate »;

alla lettera b), capoverso « 3 », le parole: « devono essere rese conformi al test di cessione » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione », la parola: « rimuovono » è sostituita dalla seguente: « rimuovano » e la parola: « consentono » è sostituita dalla seguente: « consentano »;

al comma 4, la parola: « posizionati » è sostituita dalla seguente: « installati »;

al comma 6, le parole: « e l'avvio » sono sostituite dalle seguenti: « e all'avvio ».

All'articolo 42:

al comma 1, alinea, le parole: « dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, »;

al comma 2, alinea, le parole: « All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni, »;

al comma 3, le parole: « non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione ».

All'articolo 43:

al comma 1, le parole: « Al secondo comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al terzo comma » *e le parole:* « I Comuni, » *sono sostituite dalle seguenti:* « I comuni ».

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: « Relativamente alle aree » *sono sostituite dalle seguenti:* « Relativamente al personale delle aree »;

al comma 2, le parole: « fra lo Stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra lo Stato ».

All'articolo 47:

al comma 1, lettera a), le parole: « dell'Autorità di Governo delegato » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'Autorità di Governo delegata ».

All'articolo 48:

al comma 1, le parole: « Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apporata la seguente modificazione: a) dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente: » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis è aggiunto il seguente: ».

All'articolo 51:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770 ».

All'articolo 52:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-quinquies, lettera a), la parola: « assolvere » *è sostituita dalla seguente:* « eseguire »;

al capoverso 1-quinquies, lettera b), le parole: « valutazione della solvibilità del contribuente » *sono sostituite dalle seguenti:* « solvibilità del contribuente, valutata »;

alla lettera d), numero 1), capoverso, le parole: « comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « terzo comma »;

alla lettera f), alinea, la parola: « inserito » *è sostituita dalla seguente:* « aggiunto »;

alla lettera g), capoverso « 1 », alinea, le parole: « dell'articolo 563 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 499 »; *alla lettera h), le parole:* « comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1, »;

alla lettera l):

al numero 2), capoverso, lettera b), le parole: « che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia » *sono sostituite dalle*

seguenti: « che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene »;

al numero 3), alinea, la parola: « inserito » è sostituita dalla seguente: « aggiunto »;

al comma 2, la parola: « quinquies » è sostituita dalla seguente: « quinquies »;

al comma 3, le parole: « dalla data di conversione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ».

All'articolo 56:

al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: « quella del sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quella di cui al sesto periodo »;

al comma 2, le parole: « e 495, della legge » sono sostituite dalle seguenti: « e 495 dell'articolo 1 della legge ».

All'articolo 57:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Fondo FAR » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) »;

alla lettera e), le parole: « e assegni di ricerca post-doc » sono sostituite dalle seguenti: « e di assegni di ricerca »; alla lettera f), le parole: « nell'ottica di Horizon 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 »;

alla lettera i), le parole: « vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB » sono sostituite dalle seguenti: « assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) »;

al comma 2, le parole: « nel Fondo FAR » sono sostituite dalle seguenti: « nel FAR ».

All'articolo 58:

al comma 2, le parole: « Fondo per il funzionamento delle università statali » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali » e le parole: « Fondo ordinario degli enti di ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo ordinario per gli enti di ricerca »;

al comma 3, le parole: « Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione » sono sostituite dalle seguenti: « Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo »;

al comma 6, le parole: « ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo » e dopo le parole: « del presente decreto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 60:

al comma 1, le parole: « e della legge 7 agosto 1990, n. 245, » sono sostituite dalle seguenti: « e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, »;

al comma 2, le parole: « della attività amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività amministrative » e le parole: « (ANVUR) e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « e della ricerca (ANVUR) ».

All'articolo 61:

al comma 1, lettera e):

al secondo periodo, dopo le parole: « Agenzia delle dogane » sono inserite le seguenti: « e dei monopoli »;

al terzo periodo, le parole: « Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, » sono soppresse.

All'articolo 64:

al comma 1:

all'linea, la parola: « richiesti » è sostituita dalla seguente: « necessari »;

alla lettera f), le parole: « dai rispettivi ordinamenti » sono sostituite dalle seguenti: « dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « delle lingua » sono sostituite dalle seguenti: « delle lingue ».

All'articolo 65:

al comma 2, primo periodo, le parole: « Con il medesimo decreto sono determinate » sono sostituite dalle seguenti: « Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati »;

al comma 3, le parole: « in pianta organica » sono sostituite dalle seguenti: « nella pianta organica ».

All'articolo 67:

al comma 1, le parole: « La nomina a giudice ausiliario ha durata » sono sostituite dalle seguenti: « Il giudice ausiliario è nominato per la durata » e le parole: « e può essere prorogata » sono sostituite dalle seguenti: « , prorogabili ».

All'articolo 68:

al comma 3, le parole: « degli standard produttivi » sono sostituite dalle seguenti: « dei parametri di operosità ».

All'articolo 69:

al comma 3, le parole: « difendere anche » sono sostituite dalle seguenti: « difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure ».

All'articolo 71:

al comma 2, le parole: « dalla nomina, » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data della nomina, », le parole: « ha definito » sono sostituite dalle seguenti: « abbia definito » e la parola: « propone » è sostituita dalla seguente: « e propone ».

All'articolo 73:

al comma 4, ottavo periodo, le parole: « di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, » e le parole: « comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « quinto comma »;

al comma 5, terzo periodo, la parola: « teorico-pratico » è sostituita dalla seguente: « teorico-pratica »;

al comma 15, le parole: « di giudice onorario » sono sostituite dalle seguenti: « a giudice onorario » e le parole: « di vice procuratore onorario » sono sostituite dalle seguenti: « a vice procuratore onorario »;

al comma 16, alinea, la parola: « aggiunto » è sostituita dalla seguente: « inserito ».

All'articolo 76:

al comma 1:

all'linea, le parole: « Al codice » sono sostituite dalle seguenti: « Nel titolo V del libro quarto del codice »;

al capoverso « 791-bis »:

le parole: « 791-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ART. 791-bis. »;

al primo comma, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente codice »;

al terzo comma, le parole: « Libro III, Titolo II, Capo IV » sono sostituite dalle seguenti: « Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis »; al quarto comma, le parole: « Libro IV » sono sostituite dalle seguenti: « Libro quarto »;

al quinto comma, primo periodo, le parole: « quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « quarto comma ».

All'articolo 77:

al comma 1, capoverso, le parole: « 185-bis. » sono sostituite dalle seguenti: « ART. 185-bis. ».

All'articolo 78:

al comma 1, lettera a), la parola: « udienza » è sostituita dalle seguenti: « l'udienza ».

All'articolo 82:

al comma 1, lettera b), le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « che fissa il termine di cui al primo periodo » e le parole: « , e si applica » sono sostituite dalle seguenti: « ; si applica »;

al comma 2, dopo le parole: « settimo comma, » sono inserite le seguenti: « primo periodo, del »;

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: « di cui al sesto comma » sono sostituite dalle seguenti: « che fissa il termine di cui al sesto comma »;

all'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente segno: « ” ».

All'articolo 84:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione »;

alla lettera b), il capoverso « 1 » è rinumerato come capoverso « 1-bis »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di mediazione ed è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza

non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione” »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I commi 1-*bis* e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale” »;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto

ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperimento, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto” »;

alla lettera f), le parole da: « al comma 2 » fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-*bis*) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale” »;

alla lettera g):

all'alinea, la parola: « sostituto » è sostituita dalla seguente: « sostituto »;

*al capoverso, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-*bis* e 2 »;*

alla lettera i), il capoverso « 5 » è rinumerato come capoverso « 4-bis »;

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

« l) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13” »;

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“ART. 13. – (Spese processuali). – 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripe-

tizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri” »;

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2”;

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a

spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione» ».

All'articolo 85:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « copertura finanziaria, del » sono sostituite dalle seguenti: « copertura finanziaria del »;

al comma 4, le parole: « del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « del presente titolo » e le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

Le Commissioni approvano le proposte di coordinamento del testo testé illustrate e autorizzano la presidenza delle Commissioni riunite al coordinamento formale del testo.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, chiede se vi siano dichiarazioni di voto.

Maino MARCHI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori, ringrazia i Presidenti e i colleghi della Commissione nonché il Governo, in particolare i sottosegretari De Vincenti e Barretta, per il lavoro svolto. Ritiene che le Commissioni abbiano svolto un importante lavoro che ha portato a significativi mi-

glioramenti del provvedimento che, pertanto potrebbe costituire forte stimolo per l'economia del nostro Paese. Nel segnalare che sarebbe stato opportuno ottenere per tempo il parere della Ragioneria generale dello Stato su tutti gli emendamenti, auspica che l'Assemblea possa affrontare nel corso dell'esame del provvedimento due temi cruciali quali quelli delle scuole e delle emittenti.

Laura CASTELLI (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori e la presentazione di una relazione di minoranza, tralascia il merito delle questioni che saranno successivamente esaminate dall'Assemblea e chiede che l'Ufficio di Presidenza possa riunirsi prima di lunedì mattina.

Giulio MARCON (SEL), si associa ai ringraziamenti svolti dal collega Marchi aggiungendo un particolare ringraziamento agli uffici per la collaborazione assicurata in queste giornate di lavoro e preannuncia il voto contrario del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori nonché la presentazione di una relazione di minoranza in quanto esprime un giudizio negativo sul provvedimento che non soltanto non rilancia l'economia ma contiene misure controproducenti.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ringrazia i Presidenti delle Commissioni, i sottosegretari e i viceministri intervenuti in rappresentanza del Governo nonché gli uffici della Camera per il lavoro svolto. Nel preannunciare il suo voto favorevole per il conferimento del mandato ai relatori ritiene che il testo possa ancora migliorare nel corso dell'esame che sarà svolto in Assemblea.

Guido GUIDESI (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori e la presentazione di una relazione di minoranza, ringrazia gli uffici della Camera e i colleghi deputati per il lavoro svolto ma dichiara di non aver condiviso il coordi-

namento svolto delle presidenze in fase di organizzazione dei lavori.

Andrea ROMANO (SCpI) si associa ai ringraziamenti svolti dai colleghi e, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori, segnala tuttavia che esistono dei malfunzionamenti nei rapporti tra Parlamento e Ragioneria generale dello Stato. A suo avviso, infatti, il provvedimento pur contenendo misure utili non sarà risolutivo per il rilancio dell'economia.

Rocco PALESE (Pdl) desidera ringraziare gli uffici della Camera per il gravoso impegno di questi giorni e, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori, segnala di non aver condiviso la decisione del Governo di presentare un provvedimento così eterogeneo.

Emanuele FIANO (PD), nel preannunciare il suo voto favorevole per il conferimento del mandato ai relatori, ringrazia i presidenti delle Commissioni, il Governo, i colleghi deputati e gli uffici della Camera per il lavoro svolto. Nel fare presente che è stato raggiunto dalle Commissioni un positivo e non scontato risultato, auspica che in futuro il Governo possa rivedere il metodo di presentazione dei provvedimenti al fine di evitare atti omnicomprendivi come quello esaminato in questo caso.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI fa presente che il Governo ha colto le critiche relative al procedimento che ha portato alla presentazione di un provvedimento così eterogeneo alle Camere. Segnala che sarà sua cura riferire al ministro Franceschini. Evidenzia che le Commissioni hanno fatto un lavoro impressionante e che ciò è stato possibile sia per il lavoro dei deputati che per quello degli uffici della Camera e degli uffici legislativi e delle ragionerie dei Ministeri. Ricorda che le difficoltà incontrate della Ragioneria generale dello Stato sono state causate dai ristrettissimi margini di copertura finanziaria a disposizione. Sottolinea, infine

che il provvedimento è stato migliorato dalle Commissioni e che il Governo apprezza la condivisione politica del testo, pur nel rispetto delle dinamiche maggioranza-opposizione, che hanno dato luogo a opposte valutazioni in sede di conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni, nessun altro chiedendo di intervenire, deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA (PD), presidente e relatore per la V Commissione, si riserva di designare, d'intesa con il Presidente Sisto, i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.15 di venerdì 19 luglio 2013.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.35 e dalle 17 alle 17.50 di giovedì 18 luglio e dalle 10.25 alle 10.35 di venerdì 19 luglio 2013.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 57 del 17 luglio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 8, seconda colonna, quinta riga, le parole: « avverte che si passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Saltamartini 55.016 », sono sostituite dalle seguenti: « avverte che è stato presentato un subemendamento all'emendamento 46.14 dei Relatori che è in distribuzione. Avverte altresì che il deputato Andrea Romano

sottoscrive l'emendamento Centemero 39.69; i deputati Morassut e Mauro Guerra sottoscrivono l'emendamento Rubinato 30.19; il deputato Coscia sottoscrive l'articolo aggiuntivo 57.010; il deputato Palmieri sottoscrive le proposte emendative Centemero 13.3, 17.11, 18.2, 18.3, 18.4, 18.40, 39.65, 39.66, 39.69, 58.1, 58.2, 58.31, 59.1, 59.19, 59.30, 60.11, 60.12, 61.30, 61.31, 73.71, 73.72, 73.73, 12.06, 57.03, 57.010; il deputato Centemero sottoscrive le proposte emendative Palmieri 2.6, 10.1,

10.2, 13.1,13.2, 17.1, 17.2, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7 nonché l'emendamento Gelmini 60.9; il deputato Boccuzzi sottoscrive le proposte emendative 18.44 Bargerò e 27.04 De Micheli. Avverte, inoltre, che ad una più attenta valutazione possono essere considerati ammissibili gli identici emendamenti Braga 39.30 e Valiante 39.64.

Avverte quindi che si passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Saltamartini 55.016 ».

ALLEGATO 1

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente: 2. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della garanzia diretta del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle « operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni » e alle « operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi » di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009.

* **1. 38.** (Nuova formulazione) Galli Giampaolo.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente: 2. L'incremento,

sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della garanzia diretta del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle « operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni » e alle « operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi » di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009.

* **1. 43.** (Nuova formulazione) Palese, Salmatini, Prestigiacomo.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia

del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

- 1. 9.** Bobba, Paola Bragantini, Borghi, D'Ottavio, Biondelli, Fregolent, Lavagno, Bargerò, Bonomo, Boccuzzi, Portas, Fiorio, Gribaudo, Damiano, Mattiello, Giorgis, Rabino, Monchiero, Taricco, Allasia, Costa, Balduzzi, Nastri, Matteo Bragantini, Covello, Tabacci, Saltamartini.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

- 1. 69.** I Relatori.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la parola: sistema produttivo, aggiungere le seguenti: le micro,

- 2. 29.** Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, dopo la parola: impianti aggiungere le seguenti: , beni strumentali d'impresa.

- 2. 9.** Misiani.

Al comma 2, dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario purché garantiti da banche.

Conseguentemente, al comma 7:

a) alla lettera a), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e agli intermediari di cui al comma 2;

b) alla lettera b), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e degli intermediari di cui al comma 2;

c) alla lettera c), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario.

- 2. 7.** (Nuova formulazione) De Micheli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

- 2. 39.** L'Abbate, Benedetti, Lupo, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.

- 3. 9.** Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pilozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale).

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

3. 05. Il Governo.

ART. 4.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le date di cui all'Allegato 1 del decreto 12 novembre 2011 n. 226 del

Ministero per lo sviluppo economico sono prorogate di 24 mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal precedente comma 3, per quegli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco dell'allegato 1 del decreto 1° giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 18. Bratti, Ghizzoni.

Al comma 7, dopo le parole: l'uso del metano aggiungere le seguenti: del GPL e dopo le parole: esclusiva di metano aggiungere le seguenti: o GPL.

4. 29. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallasca.

ART. 5.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento

fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. 90. (Nuova formulazione) Il Governo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, o comunque entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE.

5. 89. I Relatori.

ART. 6.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n. 35, le parole: « rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali ».

4-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 2 è sostituito dal seguente: « I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccharifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, in caso di necessità e per l'attuazione di detti progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 1, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento: eventuali rimborsi di spese fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti. ».

6. 13. I Relatori.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di su-

peramento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA (2011) 0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

7. 12. Marcon, Scotto, Melilla, Fava, Boccadutri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire ed ampliare quanto previsto nel comma 1, nell'ambito dei coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. 15. Galati, Palese.

ART. 9.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuale dall'articolo 8

della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

9. 8. Marchi, Causi, Taranto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

*** 9. 11.** Palese, Galati.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

*** 9. 12.** De Mita, Andrea Romano, Balduzzi, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese comunitarie relative ai programmi cofinanziati dai

fondi strutturali 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti comunitari, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che abbiano disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani, attingono direttamente agli interventi candidati dai Comuni al Piano Città di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 783, stipulando accordi diretti con i Comuni proponenti, in quanto questi ultimi risultino coerenti con le finalità dei suddetti programmi operativi. Su iniziativa del Ministero della Coesione Territoriale e d'intesa con il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'ANCI, che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipularsi entro 30 giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI e il Ministero della Coesione Territoriale e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali sono definite le linee di indirizzo per la stipula degli accordi diretti tra i Comuni e le autorità di gestione nonché il raccordo tra le attività di supporto alla stipula di dette convenzioni e le misure di assistenza tecnica o azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria.

9. 3. Rughetti, Melilli, Tabacci, Romano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale).

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 9, nonché per accelerare la rea-

lizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un « contratto istituzionale di sviluppo ».

2. A tal fine, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per quanto compatibili con il presente articolo.

3. Al comma 2 dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo prevede quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, salvo per quanto assegnato all'attuazione dei concessionari di servizi pubblici.

4. Al comma 4, articolo 5, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), alla fine la parola: « attuatrici » è sostituita dalle seguenti: « responsabili dell'attuazione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, anche quale centrale di committenza della quale

si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili per l'attuazione degli interventi strategici; »;

b) alla lettera d), alla fine aggiungere « , nonché incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui al successivo articolo 6; ».

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi opererà nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia. Ai progetti strategici si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5, articolo 2, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9.01. Latronico, Galati.

ART. 10.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l'offerta di accesso ad *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea di

un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete *internet*.

2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.

*** 10. 1.** (Nuova formulazione) Palmieri, Centemero.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l'offerta di accesso ad *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea di un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete *internet*.

2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.

*** 10. 6.** (Nuova formulazione) Bressa, Fiano, Giorgis.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l'offerta di accesso ad *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea di un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete *internet*.

2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.

* **10.10** *(Nuova formulazione)* Bruno Bossio, Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Rotta, Crivellari, Mosca, Basso.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali).

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012 sono da qualificarsi come contri-

buti in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b*), del TUIR, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.

11. 026. I Relatori.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni Locali).

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, sono da qualificarsi come contributi in conto capitale, di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b*), del TUIR, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.

11. 027 *(ex 12.02)* Corsaro.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola: « quotate » sono inserite le seguenti: « non-

ché delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 »;

b) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: « 5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza economica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non potranno essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non sia positivo ».

12. 013. I Relatori.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati).

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

« 13-bis. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, ultimo periodo, una quota annua sino all'importo massimo di 150 milioni a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge ed abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

12. 07. Balduzzi, Romano, De Mita, Librandi, Gitti, Mazziotti Di Celso, Fautilli.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dal Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, alla lettera f), dopo le parole: « per favorire l'accesso alla rete internet » sono inserite le seguenti: « nelle zone rurali, nonché ».

13. 10. Catania, Sani, Faenzi, Oliverio, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venitelli, Zanin.

Al comma 2, lettera c), capoverso, dopo le parole: nomina il direttore generale dell'Agenzia aggiungere le seguenti: , tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,.

13. 39. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Lo Statuto prevede che il Comitato di Indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e i membri del Tavolo Permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di Indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di Indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori. »

13. 25. (Nuova formulazione) Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 22, dopo il secondo periodo del comma 3 è inserito il seguente:

« Sono fatte salve le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto Operativo di Assistenza Tecnica "Società dell'informazione" che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, come sostituito dall'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 »;

13. 9. Meloni Marco, Mosca, Coppola, Basso.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, 7, comma 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 4, comma 3, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2 e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una

volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

13. 12. Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Mosca, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART.13-bis.

(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT).

1. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità dei contratti pubblici da emanarsi entro centottanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on-line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e della informazione. L'accreditamento indica tra l'altro i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi, i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on-line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro.

3. Gli operatori che mettono a disposizione delle soluzioni e delle tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante Codice della amministrazione digitale.

13. 02. Gelmini.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il capoverso comma 3-quater aggiungere il seguente: « 3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dell'Agenzia delle Entrate. »

14. 8. Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Marco Meloni, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Al comma 1, capoverso 3-quater dopo le parole: All'atto della richiesta del documento unificato, aggiungere le seguenti: ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

14. 3. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: riconosciuta al cittadino fino a: articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino.

14. 7. Meloni Marco, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

ART. 16.

Al comma 1, capoverso comma 4-bis, dopo le parole: pubbliche e private aggiungere le seguenti: nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali.

16. 1. De Mita, Romano, Balduzzi, Fautilli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Il criterio di individuazione dei livelli minimi di cui al precedente comma è costituito dal valore di mercato dell'allocazione dei *tera byte*. Esso varia a seconda che la razionalizzazione avvenga mediante il ricorso a imprese in *outsourcing* o in *hosting*.

16. 2. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Accesso alle banche dati pubbliche – modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141).

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime »;

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 ».

16. 01. I Relatori.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole « Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, » sono inserite le seguenti « conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015 »;

b) al comma 6, le parole « senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE » sono sostituite dalle seguenti « senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE »;

c) al comma 7, le parole « con decreto » sono sostituite dalle seguenti « con uno o più decreti »;

d) al comma 15, dopo le parole « dei servizi da queste erogate » sono inserite le seguenti « , ovvero avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7, ivi compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agazia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'ar-

articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

« 15-*bis*. Entro e non oltre il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro e non oltre il 31 marzo 2014;

15-*ter*. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura, in accordo con il Ministero della salute e le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15;

15-*quater*. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 è ricompresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio Sanitario Nazionale da verificarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.

15-*quinquies*. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su

proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni ».

17. 13. I Relatori.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 559 recante « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »).

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966 n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati cartevalori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) siano realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni ».

17. 06. I Relatori.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID, di cui al comma 2-bis, è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati (*identity provider*) che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-quinquies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID, di cui al comma 2-bis, è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definite con il decreto di cui al successivo comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 70 del 2013.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delegato per l'innovazione tecnologia e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, di cui al comma 2-bis, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalità e ai requisiti richiesti per l'accreditamento dei gestori di identità digitale (*identity provider*); c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dagli *identity provider* a cittadini e imprese, ivi compresi gli strumenti di cui al comma 1; d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese, in qualità di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle amministrazioni pubbliche in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate, in qualità di erogatori di servizi in rete ».

2. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole « richiede il servizio. » sono aggiunte le seguenti « Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal sistema SPID medesimo ».

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziare a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia Digitale, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17. 07. I Relatori.

ART. 18.

Ai commi 2, 3, 9 dopo le parole: dalla data di entrata in vigore aggiungere ovun-

que ricorrano le seguenti: della legge di conversione.

18. 149. Tullo, Pagani, Brandolin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole del presente comma riguardano aggiungere le seguenti: il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione; *inoltre, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.

18. 110. *(Nuova formulazione)* Iannuzzi Barbato, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Miriam, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Al comma 6, sostituire le parole: esercizio con la seguente: pre-esercizio e le parole: 15 ottobre con le seguenti: 15 dicembre.

18. 75. *(Nuova formulazione)* Meta, Salmartini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

18. 103. *(Nuova formulazione)* Mariani, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

8-bis. Al fine di predisporre il piano di edilizia scolastica di cui al comma 8, primo periodo, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge n. 244 del 2007, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

per gli 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 69. (Nuova formulazione) Losacco.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 18.158.

Al comma 8-bis, dopo le parole: scolastiche statali aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli in cui sia stata censita la presenza di amianto.

0. 18. 158. 1. Balduzzi.

Al comma 8-ter, ultimo periodo, sopprimere la parola: sinteticamente.

0. 18. 158. 2. Mannino.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies, e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-quinquies.

8-ter. Le risorse previste dal comma 8-bis sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione come da Allegato 1 alla presente legge. Le quote imputate alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009. L'assegnazione agli enti locali viene effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tal fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il termine del 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse liberate saranno ripartite in misura proporzionale alle altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista nel decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che vengono pubblicati sinteticamente sul sito dei due Ministeri.

8-quater. Il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili all'esito delle procedure di cui al precedente comma ovvero le risorse derivanti dalle revoche sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste collocate successivamente in graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i

pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-*quinquies*. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014, per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'ar-

ticolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura del programma stralcio - Fondo speciale della ricerca applicata sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

ALLEGATO 1

REGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000
LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE . . .	150.000.000

18. 158. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: edifici pubblici aggiungere le seguenti: , ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

- 18. 86.** Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 9, dopo le parole: manutenzione di reti viarie aggiungere le seguenti: e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse.

Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: le Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed i comuni risultanti da fusione tra Comuni, ciascuno dei quali con meno di 5.000 abitanti,.

- 18. 56.** (Nuova formulazione) Guerra, Pastorino.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: reti viarie aggiungere le seguenti: o reti telematiche di NGN e Wi-Fi.

- 18. 102.** Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Meloni, Basso, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza Stato, città, autonomie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei programmi annuali « 6000 Campanili ».

- 18. 55.** Guerra, Pastorino, Antezza.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: ANAS SpA, presenta semestralmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.

- 18. 113.** Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente decreto.

- 18. 98.** Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Inca , Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

ART. 19.

Al comma 1, lettera a), punto 2), aggiungere in fine le seguenti parole: previa verifica del CIPE sentito il NARS.

- 19. 2.** Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble.

Al comma 2, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti parole: nonché, agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 19. 21.** Misuraca.

ART. 20.

Al comma 2, dopo le parole: programma di interventi di sicurezza stradale *inserire le seguenti:* inerenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali.

Conseguentemente, al comma 4 dopo le parole: sicurezza stradale *inserire le seguenti:* di cui al comma 2.

20. 6. (Nuova formulazione) Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Inca, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 2, dopo le parole: di un programma di interventi di sicurezza stradale *aggiungere le seguenti:* nonché al finanziamento per la realizzazione e messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti e dare continuità all'asse viario Terni Rieti.

20. 9. (Nuova formulazione) Melilli, Sereni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme

di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico »;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo »;

d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico »;

e) al comma 2-ter le parole: « alla metà del massimo » sono sostituite dalle seguenti: « al minimo ».

5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e

con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 5-bis del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

20. 2. Meta, Piso, Catalano, Quaranta.

ART. 23.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: quarantadue giorni;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: « il titolare persona fisica » sono inserite le seguenti: « , o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ».*

23. 16. De Micheli.

ART. 24.

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al capoverso 4-bis:*

a) *al secondo periodo sostituire le parole: « Tale compensazione » con le seguenti: « L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e »;*

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: « I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico »;*

2) *al capoverso 4-ter, dopo le parole: « e i livelli » inserire la seguente: « medi ».*

24. 6. Velo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione ».

24. 11. I Relatori.

ART. 25.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.

25. 20. (Nuova formulazione) Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e finanze, l'ENAC, la Società di gestione interessata, la Regione, Provincia e Comune competenti apposito Accordo di Programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa. Nello stesso Accordo sono previste le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini di erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale.

5-ter. All'accordo di programma di cui al precedente comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. 1. (Nuova formulazione) Velo, Fontanelli.

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

7. All'articolo 36, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: « , anche avvalendosi di Anas S.p.A., » sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: « ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata », sono soppresse;

3) alla lettera b) il numero 3) è soppresso;

b) al comma 3, lettera a), le parole: « anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) » sono soppresse.

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « L'amministratore unico » sono sostituite dalle seguenti: « L'organo amministrativo » e le parole « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre »;

b) al secondo periodo le parole: « Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012 »;

c) il terzo periodo è soppresso.

25. 19. Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32,

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

d) alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. 3702/2008 e successive modificazioni;

e) agli interventi di soppressione ed automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della S.S. 372 « Telesina » tra lo svincolo di Caianello della S.S. 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud sono

destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della S.S. 372 « Telesina ». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

11-quater. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo le parole « dagli autodromi, » sono aggiunte le seguenti: « dalle aviosuperfici, »; conseguentemente: al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole « di autodromi, » sono inserite le seguenti « di aviosuperfici »; all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 dopo le parole « aeroportuali » sono aggiunte le seguenti: « , di aviosuperfici »; all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 dopo le parole « n. 447 » siano aggiunte le seguenti parole « , nonché delle aviosuperfici ».

25. 54. (Nuova formulazione) I Relatori.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, comma 4 e 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le Regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali inerenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di efficientamento e razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013 all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al suddetto articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per il finanziamento del suddetto piano di ristrutturazione, ciascuna Regione interessata è autorizzata, previa delibera CIPE, ad utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse assegnate sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 7 aprile 2011, n. 80, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del Piano stesso. Per le Regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

* **25. 28.** (Nuova formulazione) Saltamartini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, comma 4 e 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le Regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali inerenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di efficientamento e razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013 all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al suddetto articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per il finanziamento del suddetto piano di ristrutturazione, ciascuna Regione interessata è autorizzata, previa delibera CIPE, ad utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse assegnate sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 7 aprile 2011, n. 80, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del Piano stesso. Per le Regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

* **25. 44.** (Nuova formulazione) Covello, Bruno Bossio, Magorno, Stumpo, Bindi, D'Attorre, Battaglia, Censore, Oliverio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la Regione Calabria è autorizzata ad utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti di 40

milioni di euro per interventi finalizzati all'efficientamento dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nei limiti di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'efficientamento e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

25. 38. Bruno Bossio, Covello, Battaglia, Censore, D'Attorre, Magorno, Oliverio, Aiello, Bruno.

ART. 26.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis:

1) al primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole: « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio ».

***26. 2.** Iannuzzi, Barbato, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis;

1) al primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole: « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio ».

***26. 4.** Grimoldi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis;

1) al primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole: « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio ».

***26. 10.** Pili.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis:

1) al primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole: « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio ».

***26. 13.** Rubinato, Rotta.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Suddivisione in lotti).

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « in lotti funzionali » sono aggiunte le seguenti: « Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti ».

2. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « Principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del con-

traente » sono aggiunte le seguenti: « di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali ».

3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lettera a), dopo le parole: « i dati concernenti il contenuto dei bandi » sono aggiunte le seguenti: « con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis ».

26. 015. Grimoldi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Anticipazione).

1. Nei contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

26. 026. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 28.

Al comma 1 dopo le parole: amministrazione procedente o aggiungere le seguenti: , in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni;

Conseguentemente, al medesimo articolo 28:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di proce-

dimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.;

b) al comma 5, dopo le parole: comma 3, inserire le seguenti: nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti.;

28. 22. I Relatori.

ART. 30.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), capoverso ART. 23-bis, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more del termine per l'adozione della deliberazione di cui al primo periodo non trova applicazione per le predette zone omogenee A la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma;

b) alla lettera g):

1) capoverso 4-bis:

1.1.) alla lettera a), sostituire le parole: siano state completate le parti

comuni con le seguenti: siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; *sopprimere, inoltre, le seguenti parole*: relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

1.2.) *sostituire la lettera b) con la seguente: b)* per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale;

2) *sopprimere il capoverso 4-ter*;

30. 102. Il Governo.

Sopprimere il comma 2.

* **30. 71.** Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Morretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Sopprimere il comma 2.

* **30. 32.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Inca, D'Ambrosio, Carriello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Sopprimere il comma 2.

* **30. 49.** Terzoni, De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Inca, D'Ambrosio, Carriello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

ART. 32.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) All'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis.* Le dispo-

sizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, quali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

32. 120. I Relatori.

ART. 41.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 41.133

All'emendamento 41.133, comma 6-bis dopo le parole: Commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 7.

0. 41. 133. 3. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

All'emendamento 41.133, comma 6-ter dopo le parole: Commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 7.

0. 41. 133. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. I Commissari *ad acta* possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e *2-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.

6-ter. I Commissari *ad acta* possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento ed accelerazione delle procedure amministrative inerenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi, la realizzazione delle opere complementari ed accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete, il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli Enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale e/o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali pericolosi e non e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

41. 133. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale « Commissariato Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ex OPCM 3849/2010 », in ragione delle residue competenze al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, e consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario Delegato di cui all'articolo 11 dell'OPCM 3891/2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2013, in

considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso, gli enti legittimati al subentro e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in essere. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio oltre che dell'Avvocatura dello Stato anche dell'Avvocatura della Regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al comma 1 è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.

41. 135. I Relatori.

ART. 44.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: « 5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5 ».

44. 10. I Relatori.

ART. 46.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e fino all'ottanta per cento, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento « Expo 2015 » denominato « City Operations », approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Milano.

1-ter. Le azioni indicate nel programma e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al comma 1-bis del presente articolo, non sono sottoposte ai limiti ed ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1-quater. Anche i comuni della Provincia di Milano, e successivamente ricompresi nella istituenda Area Metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Ai detti comuni sono estese le facoltà previste nei commi 1-ter e 1-quater del presente articolo per il Comune di Milano, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali.

46. 11. (Nuova formulazione) Tabacci.

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

(Misure per il rafforzamento della spending review).

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al

riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelta tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;

b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, preve intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso

dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

49. 042. I Relatori.

ART. 52.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'am-

pliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

52. 44. I Relatori.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali).

1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta,

ne comunica l'esito all'ente interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le Amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, avvia con le altre Amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma da parte dell'Amministrazione usuaria delle esigenze di cui al comma 2, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza del principio di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal

trasferimento, qualora in esito ad apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 3 e 4, nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è abrogato;

b) al sesto periodo le parole: « , nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari », sono soppresse.

56. 027. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

All'emendamento 1.69, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: ai professionisti *aggiungere le seguenti:* di età non superiore ai 40 anni.

0. 1. 69. 1. Fantinati, Crippa, Sorial, Caso.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

1. 69. I Relatori.

All'emendamento 5.89, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in alternativa *fino a:* registrato nell'anno 2012 *con le seguenti:* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, di anno in anno, per l'ap-

plicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio di opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato sulla base della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), praticando una riduzione del 10 per cento per gli impianti a certificati verdi e del 25 per cento per gli impianti a tariffa onnicomprensiva. A partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2015 la producibilità massima attesa, determinata ai sensi del presente comma, viene linearmente ridotta del 5 per cento ogni anno fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento dal 2015 in avanti.

0. 5. 89. 1. Pagani.

All'emendamento 5.89, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: per un incremento *fino a:* riconosciuto il predetto incremento *con le seguenti:* con potenza installata superiore a 1 Mw, un incremento del 30 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2013 e del 25 per cento per i successivi anni con una corrispondente riduzione della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR). Nel

caso di impianti con potenza installata inferiore a 1 Mw, questi possono optare per un incremento del 15 per cento dell'incentivo spettante per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2013 e del 10 per cento per i successivi anni con una corrispondente riduzione della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR).

0. 5. 89. 2. Pagani.

All'emendamento 5.89, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in alternativa fino a: 1° settembre 2013 con le seguenti: , a decorrere dal 1° gennaio 2013, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio di opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato sulla base della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (LAFR), praticando una riduzione del 10 per cento per gli impianti a certificati verdi e del 25 per cento per gli impianti a tariffa onnicomprensiva;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: con corrispondente successiva diminuzione fino a: nell'anno 2012 con le seguenti: a partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2015 la producibilità massima attesa determinata ai sensi del presente comma, viene linearmente ridotta del 5 per cento ogni anno fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento dal 2015 in avanti.

0. 5. 89. 4. Alfreider, Plangger.

All'emendamento 5.89, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente comma:

7-ter. La tipologia di contratto definita con la lettera j) dell'articolo 2, comma 2.2, dell'Allegato A – TIT Delibera ARG/Elt 199/11 non sarà soggetta, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto agli oneri definiti dagli articoli 44, comma 44.3, 44-bis, 45, 46, 48, 73 dell'Allegato A – TIT Delibera 111/06.

0. 5. 89. 3. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, o comunque entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE.

5. 89. I Relatori.

All'emendamento 5.90, comma 5, dopo la parola: 1992 aggiungere le seguenti: solo per gli impianti situati in zone di emergenza ciclo rifiuti.

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 5. 90. 1. Crippa, Busto, Castelli, Sorial.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4. Per gli impianti situati in zone di emergenza il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. 90. Il Governo.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considera-

zione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali».

4-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 2 è sostituito dal seguente: «I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, in caso di necessità e per l'attuazione di detti progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 1, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento: eventuali rimborsi di spese fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».

6. 13. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 11.026, comma 1, sostituire le parole da: in quanto erogati fino alla fine del comma, con le seguenti: non partecipano alla formazione del reddito dell'emittente.

0. 11. 026. 1. Pilozi, Marcon, Paglia, Melilla.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali).

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012 sono da qualificarsi come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.

11. 026. I Relatori.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola: « quotate » sono inserite le seguenti: « nonché delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 »;

b) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: « 5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza economica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non potranno essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non sia positivo ».

12. 013. I Relatori.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Accesso alle banche dati pubbliche – modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141).

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime. »;

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 ».

16. 01. I Relatori.

All'emendamento 17.13, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione ».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7, le parole: « contenuti del FSE e » sono sostituite dalle seguenti: « i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché ».

0. 17. 13. 3. Centemero.

All'emendamento 17.13, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Al comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: da emanarsi entro il 30 settembre 2013.

0. 17. 13. 1. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Marcon, Pillozzi, Boccadutri, Melilla, Migliore, Kronbichler.

All'emendamento 17.13, comma 1, sopprimere la lettera d).

0. 17. 13. 2. Cecconi, Castelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge

17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole « Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, » sono inserite le seguenti « conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015 »;

b) al comma 6, le parole « senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE » sono sostituite dalle seguenti « senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE »;

c) al comma 7, le parole « con decreto » sono sostituite dalle seguenti « con uno o più decreti »;

d) al comma 15, dopo le parole « dei servizi da queste erogate » sono inserite le seguenti « , ovvero avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7, ivi compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agencia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

« *15-bis.* Entro e non oltre il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agencia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agencia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro e non oltre il 31 marzo 2014.

15-ter. L'Agencia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura, in accordo con il Ministero della salute e le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15.

15-*quater*. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: *a)* valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7; *b)* monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 è ricompresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio Sanitario Nazionale da verificarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.

15-*quinquies*. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni ».

17. 13. I Relatori.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 559 recante « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »).

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966 n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati cartevalori i prodotti, individuati con decreto di

natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

c) siano destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

d) siano realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni ».

17. 06. I Relatori.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID),

2-*ter*. Il sistema SPID, di cui al comma 2-*bis*, è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati (*identity provider*) che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*quinquies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di ac-

cesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID, di cui al comma *2-bis*, è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definite con il decreto di cui al successivo comma *2-sexies*.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma *2-sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 70 del 2013.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologia e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, di cui al comma *2-bis*, anche con riferimento: *a)* al modello architetturale e organizzativo del sistema; *b)* alle modalità e ai requisiti richiesti per l'accreditamento dei gestori di identità digitale (*identity provider*), *c)* agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dagli *identity provider* a cittadini e imprese, ivi compresi gli strumenti di cui al comma 1; *d)* alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese, in qualità di utenti di servizi in rete; *e)* ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle amministrazioni pubbliche in qualità di erogatori di servizi in rete; *f)* alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate, in qualità di erogatori di servizi in rete.

2. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole « richiede il servizio. » sono aggiunte le seguenti « Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma *2-bis*, le pubbliche amministrazioni possono consentire accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal sistema SPID medesimo ».

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia Digitale, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17.07. I Relatori.

All'emendamento 18.158, comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: scolastiche statali aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli in cui sia stata censita la presenza di amianto.

0. 18. 158. 1. Balduzzi.

All'emendamento 18.158, comma 8-ter, ultimo periodo, sopprimere la parola: sinteticamente.

0. 18. 158. 2. Mannino.

All'emendamento 18.158, dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-sexies. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 8 e 8-bis sono esclusi dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

0. 18. 158. 3. Guerra.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da *4-bis* a *4-novies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma *4-sexies*, e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma *8-quinquies*.

8-ter. Le risorse previste dal comma *8-bis* sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione come da Allegato 1 alla presente legge. Le quote imputate alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009. L'assegnazione agli enti locali viene effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tal fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il termine del 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse liberate saranno ripartite in misura proporzionale alle altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista nel decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle

medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che vengono pubblicati sinteticamente sul sito dei due Ministeri.

8-quater. Il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili all'esito delle procedure di cui al precedente comma ovvero le risorse derivanti dalle revoche sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste collocate successivamente in graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-quinquies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014, per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma *4-sexies*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura del programma stralcio – Fondo speciale della ricerca applicata sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

ALLEGATO 1

REGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000
LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE . . .	150.000.000

18. 158. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Nel quadro del perseguimento di finalità antielusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 24, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 8 della legge 19 marzo 1983, n. 72, il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il comma 4 è abrogato;

d) all'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il comma 4 è abrogato;

5-ter. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, e diversi da quelli accantonati in sospensione d'imposta, a partire dal meno recente. ».

19. 22. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione ».

24. 11. I Relatori.

All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis sopprimere la lettera b).

0. 25. 54. 5. Castelli.

All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia « Pontremolese ».

0. 25. 54. 2. Nardi, Maestri, Quaranta, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pillozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Mellilla.

All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) al completamento dell'asse autostradale « Salerno-Reggio Calabria ».

0. 25. 54. 1. Nardi, Quaranta, Aiello, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pillozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Mellilla.

All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis, lettera e) dopo le parole: da Bologna a Lecce aggiungere le seguenti: e per la tratta Venezia-Portogruaro del corridoio ferroviario transeuropeo 5.

0. 25. 54. 4. Rubinato.

All'emendamento 25. 54, comma 11-bis, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

f) all'implementazione del tratto tangenziale della città di Bologna e del tratto autostradale compreso nell'area urbana.

g) al collegamento ferroviario Modena - Sassuolo e Modena - Carpi (potenziamento).

0. 25. 54. 3. Dell'Orco, Spadoni, Dall'Osso, Ferraresi, Sarti, Bernini, Mucci.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32,

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

d) alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. 3702/2008 e successive modificazioni;

e) agli interventi di soppressione ed automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della S.S. 372 « Telesina » tra lo svincolo di Caianello della S.S. 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud sono

destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della S.S. 372 « Telesina ». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

25. 54. I Relatori.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Anticipazione).

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fino al 31 dicembre 2014, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

26. 026. I Relatori.

Al comma 1 dopo le parole amministrazione precedente o aggiungere le seguenti:, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni;

Conseguentemente, al medesimo articolo 28:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione precedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo;

b) al comma 5, dopo le parole: comma 3, *inserire le seguenti*: nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,.

28. 22. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 novembre 2013, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I dello stesso decreto, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

30. 101. I Relatori.

Alla lettera a), dopo le parole: omogenee A ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e B.

0. 30. 102. 1. Pesco, Sorial, Castelli, Sibilia, Busto, Crippa, Caso.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

c) alla lettera f), capoverso Art. 23-bis, *sostituire il comma 4 con il seguente*: 4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti

a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more del termine per l'adozione della deliberazione di cui al primo periodo non trova applicazione per le predette zone omogenee A la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma;

d) alla lettera g):

2) capoverso 4-bis:

1.1.) alla lettera a), *sostituire le parole « siano state completate le parti comuni » con le seguenti*: « siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni »; *sopprimere, inoltre, le seguenti parole*: « relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione »;

1.2.) *sostituire la lettera b) con la seguente*: « b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale »;

2) *sopprimere il capoverso 4-ter*;

30. 102. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) All'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, quali individuate con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

32. 120. I Relatori.

All'emendamento 41.133, sopprimere il comma 6-bis.

0. 41. 133. 1. Guidesi, Matteo Bragantini.

All'emendamento 41.133, comma 6-bis dopo le parole: commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 6.

0. 41. 133. 3. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zoletti.

All'emendamento 41.133, comma 6-ter dopo le parole: commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 6.

0. 41. 133. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zoletti.

All'emendamento 41.133, comma 6-ter, dopo le parole: infrastrutture a rete aggiungere le seguenti: nonché l'organizzazione di attività di monitoraggio degli indicatori di salute della popolazione residente.

0. 41. 133. 2. Mannino.

All'emendamento 41.133, comma 6-quater sopprimere le parole da: Nelle more del completamento fino a: sanitaria e ambientale.

0. 41. 133. 5. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zoletti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. I Commissari *ad acta* possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.

6-ter. I Commissari *ad acta* possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento ed accelerazione delle procedure amministrative inerenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi, la realizzazione delle opere complementari ed accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete, il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli Enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale e/o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

41. 133. I Relatori.

All'emendamento 41.134, sopprimere la lettera h).

0. 41. 134. 1. Mannino.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 218, comma 1, lettera cc), le parole: « secondari e terziari » sono soppresse;

b) all'articolo 218, comma 1, lettera dd), le parole: « secondario e terziario » sono soppresse;

c) all'articolo 221, comma 3, le parole: « secondari e terziari su superfici private » sono soppresse;

d) all'articolo 221 il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 221, comma 10, lettera a), le parole: « secondari e terziari » sono soppresse;

f) all'articolo 221, comma 10, lettera e), le parole: « secondari e terziari » sono soppresse;

g) all'articolo 224, comma 8, le parole: « e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari » sono soppresse;

h) all'articolo 226, comma 2, il periodo: « Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4 » è soppresso.

41. 134. I Relatori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale « Commissariato Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ex OPCM 3849/2010 », in ragione delle residue competenze al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, e consistenti prevalentemente

nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario Delegato di cui all'articolo 11 dell'OPCM 3891/2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2013, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso, gli enti legittimati al subentro e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in essere. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio oltre che dell'Avvocatura dello Stato anche dell'Avvocatura della Regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al comma 1 è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.

41. 135. I Relatori.

All'emendamento 44. 10, comma 4-bis, sostituire le parole da: è sostituito dal seguente, *fino a:* medesimo comma 5 *con le seguenti:* dai seguenti: « 5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5. Le convenzioni previste collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri:

a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;

b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;

c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;

d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista;

e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.»,

5.2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è soppressa la parola: « anche ».

0. 44. 10. 1. Milanato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: « 5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5 ».

44. 10. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 49.042, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente sostituire il comma 9, con il seguente: 9. L'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato.

0. 49. 042. 1. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

All'articolo aggiuntivo 49.042, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sostituire le parole: anche estranee con le seguenti: interne;

b) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il Commissario straordinario svolge il mandato senza indennità aggiuntive rispetto al compenso percepito nell'ambito delle funzioni già svolte presso la Pubblica amministrazione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

0. 49. 042. 3. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

All'articolo aggiuntivo 49.042, al comma 8 sostituire le parole: 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro con le seguenti: 100 mila euro per l'anno 2013, di 200 mila euro: 100 mila.

0. 49. 042. 2. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

(Misure per il rafforzamento della spending review).

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parla-

mento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelta tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;

b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila

euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

49. 042. I Relatori.

All'emendamento 52.44, dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. Ai soggetti ammessi alla facoltà di rateizzazione dei versamenti contributivi connessi a piani di rientro non sono applicate sanzioni o penalità di alcun genere. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-*bis* dell'articolo 52, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e 30 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante aumento, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da assicurare un maggior gettito

complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

0. 52. 44. 1. Latronico.

All'emendamento 52.44, dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. I termini e le condizioni per la concessione della dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche per la rateazione delle somme a qualsiasi titolo dovute all'Agenzia delle entrate.

0. 52. 44. 2. Saltamartini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

52. 44. I Relatori.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-*bis*.

(Piani di azionariato diffuso).

Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal

comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente: *2-quater*. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

56. 026. I Relatori.

All'emendamento 56.027, sopprimere il comma 8.

0. 56. 027. 1. Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Borghesi.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali).

1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le Amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, avvia con le altre Amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma da parte dell'Amministrazione usuaria delle esigenze di cui al comma 2,

l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza del principio di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora in esito ad apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 3 e 4, nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è abrogato.

b) al sesto periodo le parole: « , nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. » sono soppresse.

56. 027. I Relatori.

All'emendamento 61.35, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate,

del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Per gli anni successivi, i suddetti regimi sono ulteriormente ridotti, in misura pari a 71,682 milioni di euro per il 2013, 98,3 milioni per il 2014 e 110,2 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le risorse così rinvenienti sono destinate alle misure di sostegno di cui al penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. ».

0. 61. 35. 2. Di Gioia, Palese, Giammanco.

All'emendamento 61.35, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Una ulteriore quota del suddetto Fondo, pari a 71,682 milioni di euro per il 2013, 98,3 milioni per il 2014 e 110,2 milioni di euro a decorrere dal 2015 è destinata alle misure di sostegno di cui al penultimo

periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ».

0. 61. 35. 3. Di Gioia, Palese, Giammanco.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: dall'anno 2022, con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 42-bis, e 56, pari a 34,55 milioni di euro per l'anno 2013, a 95,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 58,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 72,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 43,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 37,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente: quanto a 3,15 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

61. 35. I Relatori.